Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 268 del 16 ottobre 1973

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 16 ottobre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. **601.**

Disciplina delle agevolazioni tributarie.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. **602.**

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. **603.**

Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. **604.**

Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. **605.**

Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. **606.**

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 651, relativo al fondo speciale per il risanamento dei bilanci dei comuni e delle province.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. **601.**

Disciplina delle agevolazioni tributarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Ritenuta anche la necessità di provvedere, ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della predetta legge 9 ottobre 1971, n. 825, alla integrazione di norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

TITOLO I
AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO

Art. 1.
Assegno del Presidente della Repubblica

L'assegno del Presidente della Repubblica è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi.

Art. 2.
Fabbricati della Santa Sede

Il reddito dei fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del trattato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810, è esente dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

L'incremento di valore dei fabbricati di cui al precedente comma non è soggetto all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Art. 3.
Retribuzioni dei dipendenti della Chiesa cattolica

Le retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennità di fine rapporto, corrisposte dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede ai propri dignitari, impiegati e salariati, ancorché non stabili, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi.

Art. 4.
Rappresentanze estere

I redditi degli ambasciatori e degli agenti diplomatici degli Stati esteri accreditati in Italia, derivanti dall'esercizio della loro funzione, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi.

L'esenzione stabilita nel comma precedente si applica, a condizione di reciprocità, anche ai consoli, agli agenti consolari e agli impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, che non siano cittadini italiani né italiani non appartenenti alla Repubblica.

Art. 5.
Immobili degli enti pubblici territoriali

I redditi dei terreni e dei fabbricati appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi, destinati ad usi o servizi di pubblico interesse, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi.

Nel secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, è aggiunto il seguente numero:

« 3) degli immobili appartenenti allo Stato, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi, destinati ad usi o servizi di pubblico interesse ».

Art. 6.
Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche

L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:

a) regioni, province e comuni, camere di commercio e loro consorzi;

b) aziende dello Stato di cui agli articoli 146 e 148 del regolamento sulla contabilità dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

c) Cassa per il Mezzogiorno e consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

d) consorzi di bonifica, di miglioramento, di irrigazione e per opere idrauliche, partecipanze e università agrarie;

e) istituto nazionale per le case degli impiegati statali, Gescal e istituti autonomi per le case popolari;

f) enti e istituti di previdenza e di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;

g) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

h) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;

i) aziende autonome di case popolari o aziende che gestiscono di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico, costituite esclusivamente dagli enti indicati alla lettera *a*).

Per gli enti indicati alle lettere *f*), *g*) ed *h*) la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica.

Art. 7.

Manifestazioni propagandistiche dei partiti politici

Il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali svolte in occasione di manifestazioni propagandistiche da partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali è esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi.

L'esenzione compete a condizione che si tratti di attività di carattere temporaneo esercitata direttamente dal partito nello stesso luogo in cui si svolge la manifestazione e che questa sia connessa con i fini istituzionali propri del partito.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA

Art. 8.

Esenzioni temporanee per miglioramenti fondiari

Il reddito dominicale dei terreni rimboscati sotto la direzione e vigilanza dell'autorità forestale e delle pertinenze idrauliche demaniali comprese negli appositi elenchi è esente dall'imposta locale sui redditi per quindici o per quaranta anni secondo che si tratti di boschi cedui o di boschi ad alto fusto.

Il reddito dominicale dei boschi cedui di proprietà privata trasformati in fustaie e mantenuti in tale coltura secondo piani particolari di trasformazione e conservazione è esente dall'imposta locale sui redditi per venticinque anni da quando è stata ultimata l'opera di trasformazione.

La differenza tra il reddito dominicale dei terreni olivati nei quali sia stato praticato il ringiovanimento degli olivi a norma di legge e quello attribuibile ad essi considerandoli spogli d'olivi è esente dall'imposta locale sui redditi per dieci anni.

Il maggior reddito dominicale dovuto a nuove piantagioni fruttifere è esente dall'imposta locale sui redditi per i seguenti periodi:

a) cinque anni per la vite bassa (a ceppaia, ad alberello, a cordone orizzontale annuo e simili), per il pesco, il fico, il cotogno e il gelso (a siepe, a ceppaia e a prato) e per il sommacco;

b) dieci anni per la vite alta (a spalliera, maritata ad albero o appoggiata a grosso palo, a pergolato, a raggi e simili), per il melo, il pero, il ciliegio, l'albicocco, il nocciolo, il melograno, il susino, il nespolo del Giappone, il kaki, il frassino da manna e altri alberi da frutto non altrimenti specificati nel presente comma;

c) quindici anni per gli agrumi, il mandorlo, il gelso d'alto fusto e il pistacchio;

d) venti anni per il castagno da frutto, il noce, il carrubbo, il pino da pinoli e il sorbo;

e) venticinque anni per l'olivo.

Quando in una particella catastale sono effettuate nuove piantagioni fruttifere di varie specie l'esenzione compete per il periodo, tra quelli indicati nel comma precedente, più vicino alla media dei periodi di esenzione spettanti per le specie che prevalgono nella determinazione del nuovo reddito.

L'esenzione prevista nei commi quarto e quinto non spetta quando le nuove piantagioni costituiscono ordinarie reintegrazioni necessarie per mantenere le colture in stato normale, fatta eccezione per quelle sostitutive delle piantagioni di vite distrutte o danneggiate dalla fillossera e delle piantagioni di agrumi distrutte o danneggiate dal marciume radicale o dal malsecco.

Il maggior reddito dominicale dei terreni bonificati ai sensi delle norme sulla bonifica integrale è esente dall'imposta locale sui redditi per venti anni.

Il maggior reddito dominicale dovuto a miglioramenti fondiari diversi da quelli indicati nei precedenti commi è esente dall'imposta locale sui redditi per cinque anni.

Le esenzioni previste dai primi tre commi decorrono dall'anno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di trasformazione agraria e debbono essere chieste, con domanda all'ufficio delle imposte, entro il 31 gennaio di tale anno. Le domande tardive hanno effetto, per il residuo periodo di esenzione, dall'anno successivo a quello in cui sono state presentate.

Le esenzioni previste dagli altri commi decorrono dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione della qualità di coltura o di classe che comporta l'esenzione. Nel caso che tale variazione non venga denunciata all'ufficio tecnico erariale o all'ufficio delle imposte entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute, il beneficio dell'esenzione resta limitato al periodo non ancora trascorso al 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di esenzione.

Art. 9.

Territori montani

L'imposta locale sui redditi è ridotta alla metà per i redditi dominicale e agrario:

a) dei terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine. L'esenzione decorre dall'anno successivo alla presentazione della domanda all'ufficio delle imposte;

b) dei terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale. L'esenzione è disposta d'ufficio e decorre dall'anno successivo alla inclusione dei terreni nel predetto elenco;

c) dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana. L'esenzione decorre dall'anno successivo alla costituzione del comprensorio e viene disposta di ufficio ove interessi il territorio dell'intero comune censuario; in caso diverso l'esenzione deve essere chiesta dagli interessati o, per essi, globalmente dal comune e decorre dall'anno successivo alla presentazione della relativa domanda all'ufficio delle imposte.

Nei territori montani di cui al precedente comma i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle comunità montane, di beni la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali o artigianali, di impianti a carattere associativo e cooperativo per pro-

duzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo, di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente.

Decadono dai benefici di cui al secondo e terzo comma i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.

Le successioni e le donazioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto di leggi a favore dei terreni montani sono esenti dalla imposta sulle successioni e donazioni.

TITOLO III
AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE

Art. 10.
Cooperative agricole e della piccola pesca

Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonchè mediante la manipolazione, trasformazione e alienazione, nei limiti stabiliti alla lettera *c*) dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti dai soci nei limiti della potenzialità dei loro terreni.

Se le attività esercitate dalla cooperativa o dai soci eccedono i limiti di cui al precedente comma ed alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 28 del predetto decreto, l'esenzione compete per la parte del reddito della cooperativa o del consorzio corrispondente al reddito agrario dei terreni dei soci.

I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 o la pesca in acque interne.

Art. 11.
Cooperative di produzione e di lavoro

I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, comprese le somme di cui all'ultimo comma, non è inferiore al sessanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al sessanta per cento ma non al quaranta per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi la imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi sono ridotte alla metà.

Per le società cooperative di produzione le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che per i soci ricorrano tutti i requisiti previsti, per i soci delle cooperative di lavoro, dall'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Nella determinazione del reddito delle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono ammesse in deduzione le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del venti per cento.

Art. 12.
Altre società cooperative

Per le società cooperative e loro consorzi diversi da quelli indicati dagli articoli 10 e 11 l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi sono ridotte di un quarto.

Ai fini dell'imposta locale sui redditi la società o il consorzio ha facoltà di optare per l'applicazione delle deduzioni previste nel quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, in luogo della riduzione di cui al comma precedente. L'opzione deve essere esercitata in sede di dichiarazione annuale, alla quale deve essere allegato, a pena di nullità, l'elenco dei soci cui si riferiscono le deduzioni.

Per le società cooperative di consumo e loro consorzi, ferme restando le disposizioni dei precedenti commi, sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo delle merci acquistate.

Art. 13.
Finanziamenti dei soci

Sono esenti dall'imposta locale sui redditi gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, a condizione:

a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di lire tre milioni. Tale limite è elevato a lire otto milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro;

b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino il saggio degli interessi legali.

Art. 14.
Condizioni di applicabilità delle agevolazioni

Le agevolazioni previste in questo titolo si applicano alle società cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.

I requisiti della mutualità si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell'art. 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi.

I presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del lavoro o gli altri organi di vigilanza.

TITOLO IV
AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO

Art. 15.
Operazioni di credito a medio e lungo termine

Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.

In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario e le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse sono soggette all'imposta di bollo di lire 100 per ogni milione o frazione di milione.

Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi.

Art. 16.
Altre operazioni di credito

Le agevolazioni stabilite dall'art. 15 si applicano anche alle operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni, nei seguenti settori:

1) credito per il lavoro italiano all'estero di cui al decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148;

2) credito agrario di esercizio e di miglioramento disciplinato dal decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, e da altre disposizioni legislative in materia;

3) credito all'artigianato, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, e alla legge 25 luglio 1952, n. 949;

4) credito alla cooperazione, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1421, e alla legge 12 marzo 1968, n. 386;

5) credito cinematografico, di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819;

6) credito all'esportazione e altri crediti previsti dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131;

7) credito teatrale, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800;

8) credito di rifinanziamento effettuato a norma degli articoli 17, 18, 33 e 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Art. 17.
Imposta sostitutiva

Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16 sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva.

Per gli istituti di credito costituiti ai sensi dei decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1627, 15 dicembre 1923, n. 3148, e 20 maggio 1924, n. 731, degli articoli 14 e 18 del decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, dei decreti-legge 13 novembre 1931, n. 1398, e 2 giugno 1946, n. 491, del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, della legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e delle leggi 12 marzo 1953, n. 208, 11 aprile 1953, n. 298, e 31 luglio 1957, n. 742, nonchè per gli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario in base al testo unico 16 luglio 1905, n. 646, per gli istituti soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370, per le sezioni autonome opere pubbliche di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e per la sezione interventi speciali di cui alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e 18 maggio 1973, n. 274, l'imposta sostitutiva comprende anche le imposte di bollo e di registro, le imposte ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative sugli altri atti ed operazioni che detti istituti pongono in essere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della loro attività, in conformità alle norme legislative o agli statuti che li reggono, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 15 per gli atti giudiziari e le cambiali.

Art. 18.
Aliquote e base imponibile dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,75 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli 15 e 16 erogati in ciascun esercizio. Per i finanziamenti fatti mediante aperture di credito in conto corrente si tiene conto dell'ammontare del fido.

L'aliquota è ridotta allo 0,25 per cento per i finanziamenti previsti ai numeri 1), 2), 3), 4), 6) e 8) dell'art. 16.

Art. 19.
Finanziamenti speciali

Ferme restando le agevolazioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, i finanziamenti effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva.

Non concorrono inoltre a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva:

a) i finanziamenti previsti da leggi speciali recanti provvidenze a favore di zone devastate da catastrofi o da calamità naturali;

b) i finanziamenti fatti ad amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, a regioni, province e comuni e ad enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.

L'imposta sostitutiva è ridotta alla metà per i mutui concessi dagli istituti di credito fondiario ad istituti autonomi per le case popolari e a cooperative edilizie

in conformità alle disposizioni degli articoli 147 e 148 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 20.

Dichiarazione e pagamento dell'imposta sostitutiva

Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 devono dichiarare, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, le somme sulle quali si commisura l'imposta dovuta, indicando separatamente l'ammontare complessivo dei finanziamenti soggetti all'aliquota normale, quello dei finanziamenti soggetti all'aliquota ridotta di cui all'art. 18 e quello dei finanziamenti previsti dall'art. 19.

La dichiarazione deve essere presentata in due esemplari, sottoscritti dalle persone che sono tenute a firmare la dichiarazione annuale agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'ufficio del registro nella cui circoscrizione è la sede legale dell'ente.

L'ufficio annota su un esemplare della dichiarazione l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta e lo restituisce all'ente, che deve effettuare il pagamento in unica soluzione entro trenta giorni.

Per la rettifica dell'imponibile, per l'accertamento d'ufficio dei cespiti omessi, per le sanzioni relative alla omissione o infedeltà della dichiarazione, per la riscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda l'applicazione dell'imposta sostitutiva valgono le norme sull'imposta di registro.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi precedenti.

Art. 21.

Agevolazioni relative alle imposte sui redditi

Per le aziende e gli istituti di credito le quote di reddito destinate a riserva legale o statutaria in eccedenza al ventesimo dell'utile di bilancio sono esenti dall'imposta locale sui redditi per metà del loro ammontare.

Gli interessi derivanti da mutui fatti da aziende e istituti di credito a regioni, province, comuni, enti ospedalieri ed enti pubblici di beneficenza, assistenza e istruzione sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche per metà del loro ammontare.

Per il dividendo attribuito allo Stato sugli apporti al fondo di dotazione del medio credito centrale, di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, si applicano le disposizioni dell'art. 3 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 594.

Art. 22.

Fondi di garanzia

I proventi dei fondi di garanzia di cui alle leggi 2 giugno 1961, n. 454, e 14 ottobre 1964, n. 1068, e al decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, derivanti da contributi a fondo perduto, periodici o una volta tanto, dello Stato o di altri enti, nonchè quelli derivanti dalle somme che le aziende e istituti di credito trattengono sui finanziamenti assistiti da garanzie e versati successivamente ai fondi, non concorrono a formare il reddito dei fondi stessi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, a condizione che il loro ammontare venga integralmente destinato a costituire o incrementare un fondo di garanzia. Le perdite per le garanzie prestate devono essere imputate a detto fondo e non sono deducibili nella determinazione del reddito.

TITOLO V

AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE

Art. 23.

Cassa per il Mezzogiorno

La Cassa per il Mezzogiorno corrisponde allo Stato un'imposta sostitutiva, che tiene luogo delle imposte di registro e di bollo, delle tasse sulle concessioni governative e delle imposte ipotecarie e catastali inerenti al funzionamento e alle operazioni, atti e contratti relativi allo svolgimento della sua attività. L'imposta sostitutiva tiene anche luogo delle stesse imposte afferenti le operazioni, gli atti e i contratti posti in essere dagli organi dello Stato, dalle aziende autonome statali, dagli enti locali e loro consorzi e dagli altri enti pubblici indicati dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nella esecuzione delle opere loro demandate dalla Cassa in regime di affidamento o di concessione.

Sono escluse dall'imposta sostitutiva di cui al comma precedente l'imposta di bollo sulle cambiali e le tasse sugli atti giudiziali, per le quali ultime compete alla Cassa lo stesso trattamento delle amministrazioni statali. Gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari sono ridotti alla metà.

L'imposta sostitutiva si applica in ragione di 5 centesimi per ogni cento lire di capitale erogato dalla Cassa ed è determinata in base alle risultanze del bilancio della Cassa.

L'imposta locale sui redditi dovuta dalla Cassa per il Mezzogiorno è ridotta a metà.

Art. 24.

Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale

Ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, di cui al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, sono applicate, in quanto compatibili, le agevolazioni previste dal precedente articolo.

L'imposta sostitutiva tiene luogo anche delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative afferenti il primo trasferimento di terreni e fabbricati a favore dei consorzi nonchè i trasferimenti e le retrocessioni di beni effettuati a qualsiasi titolo dai consorzi stessi a favore di imprese industriali.

Art. 25.

Mutui e finanziamenti

Alle operazioni di mutuo e di finanziamento disciplinate dagli articoli 84 e seguenti del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, si applicano, in luogo di quelle previste dagli articoli 89 e 93 del detto testo unico, le agevolazioni di cui agli articoli 15, 16, 17, primo comma, 18, primo comma, e seguenti del presente decreto.

Art. 26.

Agevolazioni per le nuove iniziative produttive

L'esenzione prevista nell'art. 78 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e nell'art. 107 dello stesso decreto, modificato con l'art. 15 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, si applica nei confronti dell'imposta locale sui redditi, con esclusione dei redditi fondiari. L'esenzione non spetta alle imprese minori ammesse alla tenuta della contabilità semplificata che non abbiano optato per il regime ordinario.

L'esenzione decennale prevista nell'art. 106 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, modificato con l'articolo 15 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, si applica nei confronti dell'imposta locale sui redditi. Le imprese che svolgono attività produttive di redditi esenti devono tenere la contabilità in modo che sia possibile determinare separatamente la parte di utili attribuibile a tali attività.

Nei confronti delle imprese costituite in forma societaria, fermo restando il disposto dei commi precedenti, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nelle ipotesi e nei limiti di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno e all'art. 15 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 27.

Disposizioni speciali per particolari territori

Il reddito dominicale dei terreni, che mediante i lavori di sistemazione idraulica eseguiti a termini dell'art. 174 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, concernente disposizioni speciali per la Basilicata, sarà guadagnato sugli attuali alvei improduttivi dei fiumi e dei torrenti, è esente dall'imposta locale sui redditi per venti anni, con decorrenza dal primo anno in cui la coltura sarà stata attuata. A tal fine, non appena i terreni da esentare saranno messi a coltura, dovrà essere fatta denuncia al competente ufficio delle imposte nei modi stabiliti dal regolamento di esecuzione della legge 31 marzo 1904, n. 140.

Agli atti e contratti relativi alle opere di cui allo art. 219 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, concernente disposizioni speciali per la Calabria, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 23 del presente decreto.

Le costruzioni edilizie di cui all'art. 231 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, concernente disposizioni particolari per la Sicilia, sono esenti dall'imposta locale sui redditi per venticinque anni.

Le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 197 e 236 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno sono abolite.

Art. 28.

Delimitazione territoriale

Le precedenti disposizioni di questo titolo si applicano nei territori del Mezzogiorno, definiti dall'art. 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 29.

Agevolazioni per la provincia di Trieste

Nei territori della provincia di Trieste nei quali attualmente sono in vigore le agevolazioni fiscali stabilite dagli ordini del cessato Governo militare alleato n. 206 del 3 novembre 1950, n. 66 del 18 aprile 1953, e successive modificazioni e integrazioni, prorogati dalla legge 21 aprile 1969, n. 163, si applica l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi.

L'esenzione è concessa in base ai presupposti e alle condizioni fissate dai provvedimenti agevolativi indicati nel precedente comma.

Art. 30.

Agevolazioni per le zone depresse e per altri territori del Centro-nord

Le imprese artigiane e industriali che operano nelle zone del Centro-nord riconosciute depresse ai sensi dell'art. 8 e dei commi quarto e quinto dell'art. 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614, sono esenti dall'imposta locale su redditi per dieci anni alle condizioni e nei limiti di cui alla legge stessa e successive modificazioni.

Nei territori del Polesine, in quelli del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa-Corno e dei comuni di San Canzian d'Isonzo e Staranzano e in quelli dei comuni di Ancona e di Falconara Marittima, che fruiscono attualmente di agevolazioni fiscali rispettivamente in base alla legge 20 dicembre 1961, n. 1427, alla legge 16 dicembre 1961, n. 1525, prorogata e integrata dalla legge 10 giugno 1969, n. 317, e all'art. 38 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, l'esenzione prevista nel primo comma si applica, in quanto compatibile con le disposizioni delle leggi stesse, in base ai presupposti e alle condizioni da queste stabilite.

TITOLO VI

AGEVOLAZIONI VARIE

Art. 31.

Interessi delle obbligazioni pubbliche

Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.

Art. 32.

Edilizia economica e popolare

Il reddito delle case economiche e popolari costruite ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è esente dall'imposta locale sui redditi per venticinque

anni o per quindici anni secondo che le case stesse siano realizzate su aree date in concessione o cedute in proprietà.

Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge indicata nel comma precedente e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi nonchè agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge indicata nel primo comma.

Art. 33.

Danni di guerra

Il reddito dei fabbricati e degli altri beni ripristinati a seguito di distruzione o danneggiamento per fatto di guerra è esente dall'imposta locale sui redditi alle condizioni e nei limiti previsti dagli articoli 69 e 70 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni e integrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 72 della legge stessa.

I contribuiti, gli indennizzi e le anticipazioni percepiti in applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni e integrazioni, e delle leggi 29 ottobre 1954, n. 1050, 5 giugno 1965, n. 718, e 6 dicembre 1971, n. 1066, sono esenti dall'imposta locale sui redditi.

Art. 34.

Altre agevolazioni

Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La pensione reversibile, la tredicesima mensilità e le indennità di accompagnamento, percepite dai ciechi civili ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

I sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.

Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale sono esenti dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti. Gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, sono esenti anche dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per gli atti indicati nell'art. 16 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e nell'art. 36 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le imposte di bollo e di registro sono comprese nelle imposte sulle assicurazioni di cui alla detta legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

Per gli atti indicati nell'art. 7, ultimo comma, e nell'art. 12, primo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, le imposte di bollo e registro sono comprese nelle tasse sui contratti di borsa.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

Operazioni di credito

Per i finanziamenti di cui agli articoli 15 e seguenti, erogati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi, fino alla loro estinzione, la disciplina stabilita dalle disposizioni in vigore al 31 dicembre 1973.

Art. 36.

Agevolazioni territoriali

I soggetti che anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto all'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile stabilita dalle disposizioni indicate nel secondo comma dello art. 26 per il reddito prodotto nel Mezzogiorno o da quelle indicate negli articoli 29 e 30 per i redditi prodotti nei territori ivi considerati, fruiranno per tali redditi dell'esenzione dall'imposta locale sui redditi fino al compimento del decennio, anche nelle ipotesi di cui allo art. 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614, modificato con la legge 6 agosto 1967, n. 690.

Nei confronti dei soggetti che anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto all'esenzione decennale dall'imposta sulle società stabilita dalla disposizione indicata nel terzo comma dell'art. 26 l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, fermo restando il disposto del comma precedente, sarà ridotta alla metà fino al compimento del decennio.

I soggetti che anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto alla esenzione dall'imposta sul reddito dominicale dei terreni o all'esenzione dall'imposta sul reddito dei fabbricati stabilite dalle disposizioni indicate nell'art. 27 fruiranno, per tali redditi, dell'esenzione dall'imposta locale sui redditi rispettivamente fino al compimento del ventennio o del venticinquennio.

Art. 37.

Interessi delle obbligazioni

Gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esenti dall'imposta locale sui redditi. Gli interessi, premi e frutti di detti titoli che secondo le disposizioni in vigore fino a tale data erano esenti dall'imposta di ricchezza mobile o compresi in regimi sostitutivi, e quelli dei titoli indicati nell'art. 31, sono esenti anche dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per gli interessi delle obbligazioni convertibili in azioni sottoscritte anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, l'esenzione dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica fino alla conversione in azioni e in ogni caso non oltre il compimento del quinquennio.

Art. 38.

Fabbricati

Il reddito dei fabbricati, per i quali anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto è stato acquisito il diritto all'esenzione venticinquennale dall'imposta sul reddito dei fabbricati, è esente dall'imposta locale sui redditi fino al compimento del venticinquennio.

Il reddito dei fabbricati di cui al secondo comma dell'art. 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e all'articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 461, in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto e completati in ogni loro parte entro il 31 dicembre 1975, è esente dall'imposta locale sui redditi per venticinque anni.

Le agevolazioni previste in materia di imposte di registro e ipotecarie dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, relative agli atti registrati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono confermate a condizione che i fabbricati siano ultimati entro il 31 dicembre 1976 indipendentemente dalla data di inizio dei lavori. Le agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto previste dallo art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano a condizione che la costruzione sia ultimata entro il 31 dicembre 1976 e, per quanto riguarda le cessioni, a condizione che siano effettuate entro il 31 dicembre 1977.

Art. 39.

Trasformazioni, fusioni e concentrazioni

I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza delle operazioni di trasformazione, fusione e concentrazione di cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170, e successive modificazioni, deliberate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, concorreranno a formare l'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nel periodo di imposta in cui si verificheranno i presupposti di imponibilità previsti nell'art. 2 della legge 18 marzo 1965, n. 170.

Le operazioni di cui al primo comma, deliberate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, fruiscono delle agevolazioni stabilite nell'art. 1 della legge 18 marzo 1965, n. 170, e successive modificazioni, ai fini delle imposte indirette e non danno luogo, se attuate dopo il 31 dicembre 1972, all'applicazione della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano sempre che ricorrano le condizioni richieste e siano rispettati i termini stabiliti ai fini della legge 18 marzo 1965, n. 170, e successive modificazioni.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche per le operazioni di trasformazione, fusione e concentrazione poste in essere, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'art. 11 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, e dall'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, in attuazione dei piani di ristrutturazione e di conversione ivi previsti.

Art. 40.

Altre agevolazioni

Le plusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 12 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, e 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, nei termini ivi stabiliti, sempre che ricorrano le condizioni richieste dalle norme stesse, sono esenti dall'imposta locale sui redditi, e concorrono a formare l'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per metà del loro ammontare.

L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta del cinque per cento, fino al compimento del quinquennio, per le società che anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto all'agevolazione prevista nel primo comma dell'art. 58 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034. Il reddito delle società che hanno acquisito il diritto alla agevolazione prevista nel secondo comma del detto art. 58 nei termini ivi stabiliti, è esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche per un ammontare pari allo 0,75 per cento dell'aumento di capitale, compreso l'eventuale sopraprezzo delle azioni, fino alla scadenza stabilita nell'articolo stesso.

Gli interessi dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse all'estero per i quali anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto è stato acquisito il diritto all'agevolazione prevista nell'art. 63 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi fino al termine ivi stabilito.

Le imprese che anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto all'esenzione decennale di cui all'art. 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni, all'art. 56 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, o il diritto all'esenzione quinquennale di cui all'art. 29-*bis* del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288, fruiranno fino al compimento del decennio o del quinquennio dell'esenzione dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Per i rapporti relativi ai trasferimenti attuati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, le agevolazioni stabilite ai fini delle imposte dirette si applicano nei confronti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi.

L'esenzione prevista dall'art. 34 della legge 21 luglio 1967, n. 613, si applica, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, nei confronti dell'imposta locale sui redditi.

Art. 41.

Accordi ed enti internazionali

Continuano ad applicarsi le esenzioni e agevolazioni previste dagli accordi internazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi relative ad enti e organismi internazionali.

Art. 42.
Abrogazione

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie, anche sotto forma di regimi fiscali sostitutivi, diverse da quelle considerate nel decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, comprese le norme che estendono in qualsiasi forma ad altri soggetti e agli atti da essi stipulati il trattamento tributario previsto per lo Stato e per gli atti stipulati dallo Stato.

Con la stessa decorrenza cessano di avere effetto, salvo quanto stabilito nei precedenti articoli, le disposizioni recanti proroga di esenzioni, agevolazioni e regimi sostitutivi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto o a data da stabilire con il decreto medesimo.

Le esenzioni e le agevolazioni previste dal presente decreto con riferimento ad altre disposizioni di legge cessano di avere applicazione al termine di scadenza risultante dalle disposizioni medesime.

Art. 43.
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI — COLOMBO — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 33. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. **602**.

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

TITOLO I
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

Art. 1.
Modalità di riscossione

Le imposte sui redditi sono riscosse mediante:

a) ritenuta diretta;

b) versamenti diretti del contribuente all'esattoria e alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;

c) iscrizione nei ruoli.

Art. 2.
Riscossione per ritenuta diretta

Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.
Riscossione mediante versamenti diretti

Sono riscosse mediante versamento diretto alla esattoria:

1) le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli articoli 23, 24, 25, 26, commi terzo e quinto, e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo;

2) gli acconti dovuti ai sensi dell'art. 4 per l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta in base alla dichiarazione annuale;

4) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26, commi primo e secondo, e all'art. 30 del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorchè non corrisposti;

5) le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1);

6) l'imposta locale sui redditi dovuta, in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facoltà di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:

a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1);

b) le ritenute operate dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito a norma dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, e dell'ultimo comma dell'art. 27 del decreto indicato al primo comma, n. 1).

Art. 4.
Acconti di imposta

A titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale è corrisposto, in due quote uguali, il quaranta

per cento dell'imposta relativa all'imponibile dichiarato nell'anno precedente, depurata delle ritenute alla fonte.

L'acconto è ridotto al venti per cento, da versare in un'unica quota, se il reddito complessivo netto dichiarato nell'anno è inferiore per oltre il sessanta per cento a quello indicato nella dichiarazione presentata nell'anno precedente.

L'acconto non è dovuto qualora la dichiarazione annuale non comporti obblighi di imposta, tenuto anche conto della ritenuta alla fonte, ovvero quando trattasi di prima dichiarazione.

Art. 5.
Esattoria competente a ricevere il versamento diretto

Il versamento diretto di cui al primo comma dell'art. 3 si esegue all'esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Il versamento eventualmente effettuato all'esattoria incompetente è valido salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 93. L'esattoria che ha ricevuto il versamento deve informare l'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione ha sede e darne contemporaneamente notizia al contribuente.

Art. 6.
Distinta dei versamenti diretti

Il versamento diretto è ricevuto dalle esattorie in base a distinta di versamento.

La distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente, domicilio fiscale, l'imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale.

Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di versamento.

L'esattoria rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza stessa.

La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

L'esattoria non può rifiutare le somme che il contribuente intende versare sempreché nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma. Non sono in ogni caso ammessi, dopo il 21 giugno, i versamenti diretti di cui al n. 2) dell'art. 3.

Art. 7.
Versamento diretto mediante conti correnti postali

Il versamento diretto può essere effettuato in danaro sull'apposito conto corrente postale intestato all'esattore su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.* In tal caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste dall'art. 6, secondo comma, per le distinte di versamento.

Il versamento all'ufficio postale deve avvenire almeno sei giorni prima di quello di scadenza del termine previsto per il versamento diretto.

Art. 8.
Termini per il versamento diretto

I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e all'esattoria devono essere eseguiti:

1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta prevista dall'art. 3, primo comma, n. 1), e secondo comma, lettera *a*);

2) dal 10 al 18 aprile per la prima o per l'unica quota e dal 10 al 18 giugno per la seconda quota dei versamenti previsti dall'art. 3, primo comma, n. 2);

3) nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti dall'art. 3, primo comma, numeri 3), 4) e 6);

4) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è deliberata la distribuzione degli utili o degli acconti per la parte della ritenuta commisurata al dieci per cento degli utili stessi ai sensi dell'art. 27, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

5) entro il 1° marzo e il 1° settembre di ciascun anno per gli importi versati dai soci nel semestre precedente relativamente agli utili di cui al secondo comma dell'art. 27 del decreto indicato al n. 4) e per le maggiori ritenute effettuate in base all'aliquota del trenta per cento sugli utili di cui al terzo comma dello stesso articolo pagati nel semestre precedente.

Per le ritenute di cui al secondo comma, lettera *b*), dell'art. 3, restano fermi i termini indicati nell'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni.

Art. 9.
Mancato o ritardato versamento diretto

Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del cinque per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate.

Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo.

Art. 10.
Riscossione mediante ruoli

Sono riscosse dall'esattorie mediante ruoli:

1) le imposte per le quali non è prevista ritenuta diretta;

2) le somme per le quali non è previsto o non è stato effettuato in tutto o in parte il versamento diretto;

3) le somme dovute per interessi, sopratasse e pene pecuniarie.

Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli delle partite di imposta il cui ammontare non supera le lire mille.

Art. 11.
Specie dei ruoli

I ruoli si distinguono in principali, suppletivi, speciali e straordinari.

Nei ruoli principali sono iscritte, al netto delle ritenute dirette di cui all'art. 2 e dei versamenti diretti

di cui all'art. 3, le imposte dovute in base alle dichiarazioni nonché gli acconti di imposte non versati nei termini previsti dall'art. 8.

Nei ruoli principali viene inoltre iscritta l'imposta locale sui redditi determinabili catastalmente.

Nei ruoli suppletivi vengono iscritte le imposte dovute a seguito di rettifica o accertamento d'ufficio e l'imposta locale sui redditi determinabili catastalmente non iscritta nei ruoli principali.

Nei ruoli speciali vengono iscritte le imposte o le maggiori imposte riscuotibili per versamento diretto accertate dall'ufficio o per le quali il versamento da parte degli obbligati è stato omesso, ad esclusione dei versamenti di cui al primo comma, n. 2) dell'art. 3.

Nei ruoli straordinari vengono iscritte le imposte per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione. Essi devono essere previamente autorizzati dall'intendente di finanza il quale può disporre che si proceda alla iscrizione a titolo provvisorio anche in deroga alle norme di cui all'art. 15.

Nei ruoli straordinari sono inoltre iscritte, entro il termine di cui all'art. 17, senza la preventiva autorizzazione dell'intendente di finanza, le imposte dovute in base alla dichiarazione e non iscritte, per qualsiasi motivo, nel relativo ruolo principale.

Art. 12.

Formazione e contenuto dei ruoli

Il ruolo è formato dall'ufficio delle imposte per ciascun comune del distretto e per ciascuna imposta ed è sottoscritto dal capo dell'ufficio medesimo o da chi lo sostituisce.

Per l'imposta locale sui redditi il ruolo è formato in ogni caso dall'ufficio nella cui circoscrizione il reddito è prodotto.

Il ruolo contiene i nomi dei contribuenti per ordine alfabetico e indica, per ciascuno di essi, le generalità, il domicilio fiscale, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata, l'ammontare della relativa imposta, l'ammontare dei versamenti di acconto eseguiti ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 2), l'ammontare dell'imposta dovuta nonché quello degli interessi, delle sopratasse e delle pene pecuniarie.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità, il ruolo deve contenere la denominazione o la ragione sociale.

Con decreto del Ministro per le finanze può essere autorizzata la formazione dei ruoli con sistemi meccanografici, adattando al mezzo meccanografico le prescrizioni contenute nei precedenti commi.

Art. 13.

Termine per la formazione e l'invio dei ruoli all'intendenza

I ruoli principali e suppletivi sono formati e trasmessi all'intendenza di finanza entro il 15 febbraio, il 15 luglio e il 15 settembre di ciascun anno.

I ruoli speciali e straordinari possono essere formati e trasmessi all'intendenza di finanza senza osservare i termini suindicati.

Art. 14.

Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo

Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli le imposte corrispondenti agli imponibili dichiarati dai contribuenti al netto delle ritenute dirette o di acconto e dei versamenti diretti, le imposte e le maggiori imposte corrispondenti agli imponibili definitivamente accertati e i relativi interessi, sopratasse e pene pecuniarie.

Art. 15.

Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi

Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dall'ufficio.

Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:

a) dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado, fino alla concorrenza della metà dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione stessa;

b) dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, fino alla concorrenza dei due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa;

c) dopo la decisione della commissione centrale o la sentenza della corte d'appello, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato.

Art. 16.

Versamenti diretti non computati

Se i versamenti diretti effettuati dal contribuente, ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 2), non sono stati dedotti, per qualunque causa, in sede di formazione del ruolo, l'ufficio delle imposte, su segnalazione dell'esattore o su istanza del contribuente, provvede allo sgravio dal ruolo della corrispondente somma. Per tale somma compete all'esattore soltanto l'aggio stabilito per la riscossione mediante versamenti diretti.

Art. 17.

Termini per l'iscrizione a ruolo

L'iscrizione nei ruoli dell'imposta dovuta sui redditi dichiarati deve effettuarsi, a pena di decadenza, in tempo utile perché l'ultima o unica rata scada entro dodici mesi dalla fine dell'anno o dell'esercizio cui la dichiarazione si riferisce.

Le somme riscuotibili ai sensi dell'art. 3, ad esclusione di quelle di cui al n. 2) dello stesso articolo, non versate sono iscritte, a pena di decadenza, nei ruoli speciali, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

In ogni altro caso le imposte o le maggiori imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio debbono essere iscritte nei ruoli, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 18.

Ripartizione delle imposte in rate

Le imposte iscritte nei ruoli principali in base alle dichiarazioni sono ripartite in due rate consecutive con scadenza al giorno dieci dei mesi di aprile e giugno per i ruoli di febbraio; dei mesi di settembre e novembre per i ruoli di luglio e dei mesi di novembre e febbraio per i ruoli di settembre.

L'imposta locale sui redditi determinabili catastalmente è ripartita in quattro rate consecutive con scadenza al giorno dieci dei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre per i ruoli di febbraio; dei mesi di settembre, novembre, febbraio e aprile per i ruoli di luglio; dei mesi di novembre, febbraio, aprile e giugno per i ruoli di settembre.

L'imposta locale sui redditi dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed iscritta nei ruoli principali è riscossa in unica soluzione il giorno dieci dei mesi di aprile, settembre e novembre, rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio e settembre.

Le imposte iscritte nei ruoli suppletivi sono ripartite in quattro rate consecutive con scadenza al giorno dieci dei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre per i ruoli di febbraio, dei mesi di settembre, novembre, febbraio e aprile per i ruoli di luglio e dei mesi di novembre, febbraio, aprile e giugno per i ruoli di settembre. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive di imposta, l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione.

L'ammontare delle imposte iscritte nei ruoli speciali è riscosso in unica soluzione alla prima scadenza utile.

Le imposte iscritte nei ruoli straordinari previsti dal sesto comma dell'art. 11 sono riscosse in unica soluzione alla prima scadenza utile.

L'ammontare delle imposte iscritte nei ruoli straordinari previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 è riscosso in unica soluzione non oltre la scadenza dell'ultima rata del corrispondente ruolo principale.

Art. 19.

Prolungata rateazione dei debiti di imposta

L'amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere, su richiesta del contribuente, la ripartizione fino a dodici rate del debito tributario per imposte arretrate e relative sopratasse. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione.

La disposizione del comma precedente non si applica alle imposte iscritte ai sensi dell'art. 11, quinto comma, nei ruoli speciali.

Art. 20.

Interessi per ritardata iscrizione a ruolo

Decorso un semestre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione si applica a carico del contribuente l'interesse del 2,50 per cento sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute, in base a rettifica o ad accertamento d'ufficio, per ogni semestre intero successivo fino alla data della consegna all'esattore dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione.

L'interesse calcolato dall'ufficio delle imposte è riscosso mediante ruolo.

E' in facoltà del contribuente di richiedere, nel ricorso alla commissione di primo grado, che le imposte e le maggiori imposte risultanti dall'accertamento dell'ufficio siano iscritte provvisoriamente a ruolo nel loro intero ammontare con l'interesse semestrale del 2,50 per cento già maturato, ovvero per una parte dell'ammontare stesso in misura diversa da quella prevista dall'art. 15.

Art. 21.

Interessi per prolungata rateazione

Sull'ammontare delle somme il cui pagamento, ai sensi dell'art. 19, è posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica l'interesse del 2,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo alla scadenza medesima.

L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo.

Art. 22.

Attribuzione degli interessi

Gli interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano all'ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.

Art. 23.

Esecutorietà dei ruoli

L'intendente di finanza, previo accertamento della conformità del ruolo alle disposizioni di questo titolo, appone il visto di esecutorietà e invia copia del frontespizio del ruolo alla competente ragioneria provinciale.

Art. 24.

Consegna dei ruoli all'esattoria

Il ruolo è consegnato almeno trenta giorni prima della scadenza della prima rata dall'intendenza di finanza all'esattore il quale ne rilascia ricevuta. Con la consegna il ruolo diventa esigibile.

Se la consegna è fatta oltre il termine di cui al comma precedente, l'intendente di finanza può consentire, per i ruoli ripartiti in più rate, che la riscossione della prima rata sia fatta cumulativamente con la riscossione della seconda alla scadenza di questa.

Per i ruoli posti in riscossione in unica rata l'intendente di finanza può consentire la proroga fino ad un mese a condizione che la scadenza avvenga prima del compimento dei termini di decadenza previsti dall'art. 17.

La consegna dei ruoli straordinari può essere effettuata senza l'osservanza dei termini di cui al primo comma.

Art. 25.

Cartella di pagamento

Gli esattori, non oltre il giorno cinque del mese di scadenza della prima rata successiva alla consegna dei ruoli, devono notificare al contribuente la cartella di pagamento. La cartella deve indicare il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata e l'ammontare della relativa imposta, l'importo dei versamenti di acconto eseguiti ai sensi dell'art. 3, primo com-

ma, n. 2), le somme dovute dal contribuente a titolo d'imposta nonchè per interessi, soprattasse e pene pecuniarie, la ripartizione in rate, la specie del ruolo, la data di consegna di esso all'esattore e ogni altro elemento in conformità al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 26.

Notificazione della cartella di pagamento

La notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori dell'esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di pretura, dai messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l'esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell'esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo.

Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.

L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto.

Art. 27.

Luogo e tempo del pagamento

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso la sede dell'esattoria entro otto giorni dalla scadenza.

Se ai sensi del capitolato d'appalto o del decreto istitutivo del consorzio esattoriale la riscossione deve avvenire in luoghi diversi dalla sede dell'esattoria, questa è tenuta a dare pubblica notizia, almeno otto giorni prima, del luogo, del giorno e dell'ora di inizio della riscossione.

L'adempimento dell'anzidetta pubblicità deve essere provato, quando ne sia fatta richiesta, mediante dichiarazione del sindaco.

Art. 28.

Modi di pagamento

Il contribuente può pagare, oltre che in contanti, con cedole scadute e, nei casi previsti dalla legge, anche con cedole non scadute dei titoli del debito pubblico, computate per il loro importo netto, nonché mediante altri titoli di credito bancari o postali a copertura garantita.

Il pagamento in danaro può essere effettuato anche a mezzo del servizio dei conti correnti postali, con versamento all'ufficio postale sull'apposito conto corrente intestato all'esattore non oltre il giorno dodici del mese di scadenza della rata. I certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti in contanti rilasciate dagli uffici postali debbono indicare l'esattore destinatario, le generalità del contribuente e la specificazione del debito al quale il pagamento si riferisce. Le ricevute sono liberatorie per il contribuente fino all'ammontare delle somme pagate, le quali sono imputate a norma dell'art. 31.

Art. 29.

Rilascio della quietanza

Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo l'esattore deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente.

L'esattore può rilasciare la quietanza sulla cartella di pagamento. In tale caso la quietanza, oltre ad essere annotata nel ruolo o nella scheda, deve essere trascritta in apposito registro, numerato, timbrato e siglato in ogni foglio, prima dell'uso, dall'ufficio delle imposte.

Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti dell'esattoria espressamente autorizzati dal titolare.

Art. 30.

Indennità di mora

Decorso il termine utile per il pagamento, il contribuente che non ha pagato in tutto o in parte la rata di imposta è obbligato a corrispondere sulla somma non pagata l'indennità di mora nella misura del due per cento del debito, se il pagamento è eseguito entro i tre giorni successivi alla scadenza, e del sei per cento se il pagamento è effettuato oltre il detto termine.

Quando la cartella di pagamento viene notificata oltre il termine stabilito dall'art. 25, l'indennità di mora è dovuta dopo il decorso di dodici giorni da quello della notificazione.

L'indennità di mora è dovuta dopo il decorso di cinque giorni dalla notificazione dell'avviso di mora quando l'esattore non abbia notificato la cartella di pagamento ovvero quando l'esattore, per le riscossioni fuori della sede dell'esattoria, non abbia ottemperato all'adempimento prescritto dal secondo comma dell'art. 27.

L'indennità di mora non è dovuta quando, pur avendo il contribuente versato l'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali oltre il giorno dodici del mese di scadenza della rata, il certificato di allibramento o di accreditamento pervenga all'esattore entro il termine utile per il pagamento della rata medesima.

Art. 31.

Imputazione dei pagamenti

L'esattore non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute.

Tuttavia se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le indennità di mora, i diritti e le spese maturati a favore dell'esattore.

Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d'imposta, di sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore dell'esattore se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora.

Per i debiti di imposta già scaduti l'imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite e fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota.

Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le norme degli articoli 1193 e 1194 del codice civile.

Art. 32.

Responsabilità solidale dei nuovi possessori di immobili

Agli effetti dell'imposta locale sui redditi i nuovi possessori di immobili a titolo di proprietà o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, sopratasse e interessi iscritti od iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo alla data del titolo che serve per base alla voltura catastale.

Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l'intendente di finanza dispone, su richiesta dell'interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori con espresso divieto all'esattore di compiere qualsiasi procedura sui beni dei precedenti.

Art. 33.

Responsabilità solidale per l'imposta locale sui redditi

Quando il presupposto dell'imposta locale sui redditi si verifica unitariamente nei confronti di più soggetti, ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento dell'imposta, sopratasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi.

La solidarietà di cui al precedente comma non opera se il possesso dei redditi spetta a più soggetti in forza di diritti reali di diversa natura.

Art. 34.

Responsabilità solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche

Le persone i cui redditi per l'accertamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto medesimo per il pagamento dell'imposta, sopratasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a nome di quest'ultimo.

La responsabilità solidale stabilita dal comma precedente opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell'aliquota.

Quando non ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti le persone indicate nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 4 del predetto decreto sono comunque solidalmente responsabili, limitatamente al valore dei beni ad esse ceduti a qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per il pagamento delle imposte da questo dovute per l'anno in cui è avvenuta la cessione e per gli anni precedenti.

Art. 35.

Solidarietà del sostituito di imposta

Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato nè le ritenute a titolo di imposta nè i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido.

Art. 36.

Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci

I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.

I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile.

Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.

La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell'articolo 39.

Art. 37.

Rimborso di ritenute dirette

Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all'intedente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine previsto dall'art. 2946 del codice civile chiedendo il rimborso.

Avverso la decisione dell'intendente di finanza, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell'intendente di finanza, il contribuente può ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

Al rimborso l'intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si è reso definitivo.

Art. 38.

Rimborso di versamenti diretti

Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.

L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.

L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.

Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente.

Quando l'importo dei versamenti diretti effettuati ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 2), è superiore all'imposta dovuta, in base alla dichiarazione, l'intendente di finanza provvedere al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio.

Art. 39.

Ricorso avverso l'iscrizione a ruolo

Il ricorso contro il ruolo di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, non sospende la riscossione; tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla decisione della commissione di primo grado, con provvedimento motivato notificato all'esattore e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato dall'intendente di finanza ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Nel caso di omessa indicazione nella dichiarazione annuale di ritenute d'acconto operate sui redditi dichiarati l'ufficio può procedere al rimborso dell'imposta iscritta a ruolo corrispondente all'ammontare delle ritenute, ancorchè il ricorso non sia stato deciso.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso di ritenuta di acconto relativa a importi che hanno concorso alla formazione dell'imponibile iscritto a ruolo a titolo definitivo a seguito di accertamenti di ufficio senza che sia stata operata la detrazione della ritenuta di acconto.

Non è ammesso il rimborso delle ritenute di acconto di redditi non dichiarati o che non hanno formato oggetto di accertamento d'ufficio.

Art. 40.

Rimborso dell'imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie

Quando l'imposta iscrivibile a ruolo a seguito di decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già iscritta a ruolo ai sensi dell'art. 15, il rimborso è disposto dall'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dal ricevimento della decisione.

Art. 41.

Rimborso d'ufficio

Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.

La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'imposta dovuta in base a dichiarazione o accertamento d'ufficio divenuto definitivo è inferiore all'ammontare delle ritenute di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile.

Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta dell'ufficio delle imposte, l'intendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta.

Art. 42.

Esecuzione del rimborso

Del rimborso disposto l'ufficio delle imposte dà avviso al contribuente.

L'esattore è tenuto a rimborsare anche l'indennità di mora eventualmente riscossa.

Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con l'indicazione della causa e dei documenti che le giustificano.

L'elenco di rimborso è consegnato all'esattore il quale, sulla base di esso, restituisce al contribuente le somme già riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse.

Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse l'esattore annota nella scheda del contribuente l'avvenuta compensazione.

Sono ritenuti validi i rimborsi eseguiti dall'esattore sotto la propria responsabilità fino alla concorrenza di lire cinquantamila su quietanza di persona diversa dal nominativo iscritto nell'elenco di sgravio, previo ritiro, con rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento totale o parziale dell'imposta cui lo sgravio si riferisce.

Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede lire mille.

Art. 43.

Recupero di somme erroneamente rimborsate

L'ufficio delle imposte procede mediante reiscrizione a ruolo, non oltre il secondo anno successivo a quello in cui fu eseguito il rimborso, al recupero delle somme erroneamente rimborsate, dandone avviso al contribuente.

La disposizione del comma precedente si applica anche per le somme erroneamente rimborsate con ordinativo di pagamento dall'intendente di finanza.

Art. 44.

Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate

Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 2,50 per cento per

ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.

L'interesse di cui al comma precedente è dovuto anche se l'ammontare delle ritenute d'acconto operate sui compensi e redditi dichiarati è superiore all'imposta definitivamente dovuta. L'interesse stesso è dovuto con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione.

L'interesse è calcolato dall'ufficio delle imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed è a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta.

TITOLO II

RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 45.

Espropriazione forzata

Per la riscossione delle imposte non pagate nei modi e nei termini stabiliti l'esattore procedere all'espropriazione forzata in virtù del ruolo, previa notificazione dell'avviso di mora.

Il ruolo, in caso di eventuali contestazioni inerenti ai tributi iscritti, costituisce titolo per l'ammissione dei tributi stessi con riserva al passivo delle procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il procedimento di espropriazione forzata, salvo il disposto degli articoli seguenti, è disciplinato, anche per quanto riguarda le notificazioni, dalle norme del codice civile e del codice di procedura civile nonchè, per la espropriazione di navi e aeromobili, dalle norme del codice della navigazione.

Le attribuzioni spettanti al giudice dell'esecuzione e agli ufficiali giudiziari sono esercitate rispettivamente dal pretore e dagli ufficiali esattoriali.

Art. 46.

Avviso di mora

L'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso deve notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni.

Se vi è pericolo nel ritardo il pretore, o il giudice conciliatore nei comuni che non siano sede di pretura, può autorizzare l'esattore ad iniziare l'esecuzione anche prima del decorso del suddetto termine. Il provvedimento di autorizzazione deve essere notificato al debitore.

Qualora l'esattore non abbia iniziato l'esecuzione entro centottanta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al primo comma e voglia successivamente iniziarla deve notificare un nuovo avviso.

La notificazione dell'avviso deve essere fatta anche al coobbligato solidale prima dell'esecuzione nei suoi confronti.

Le notificazioni previste nei precedenti commi sono regolate dall'art. 26.

Art. 47.

Procedimento di vendita

La vendita dei beni pignorati si effettua a pubblico incanto, a cura dell'esattore, senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Art. 48.

Divieto all'esattore di acquistare beni pignorati

L'esattore non può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, fermo restando il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, nè rendersi aggiudicatario negli incanti.

Il divieto stabilito nel comma precedente non si applica quando l'esattore sia un'azienda o istituto di credito che proceda all'espropriazione di beni immobili anche per la tutela di crediti propri non tributari ed abbia ottenuto il nulla osta del servizio di vigilanza.

Art. 49.

Estinzione del procedimento per pagamento del debito

Il procedimento di espropriazione si estingue qualora il debitore o un terzo, in qualsiasi momento anteriore alla vendita, paghi all'ufficiale esattoriale l'ammontare dell'imposta dovuta, delle sopratasse, delle pene pecuniarie, degli interessi, delle relative indennità di mora e spese ovvero gli esibisca la quietanza rilasciata dal l'esattore.

Nel caso di pagamento dopo la trascrizione del pignoramento nei pubblici registri l'esattore deve notificare entro dieci giorni ai conservatori di tali registri, per le conseguenti annotazioni, in esonero da ogni tassa e diritto, l'avvenuta estinzione del procedimento.

Art. 50.

Surroga dell'esattore in procedimenti esecutivi già iniziati

Qualora sui beni del debitore sia stato già iniziato altro procedimento di espropriazione l'esattore può dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente. La dichiarazione deve essere notificata al creditore procedente e al debitore.

Qualora entro dieci giorni dalla notifica il creditore procedente o il debitore non abbiano corrisposto all'esattore l'importo del suo credito, l'esattore resta surrogato negli atti esecutivi già iniziati e li continua secondo le norme di questo titolo.

L'esattore può esercitare il diritto di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.

Art. 51.

Rapporti dell'espropriazione esattoriale con le procedure concorsuali

L'esattore può procedere alla espropriazione anche quando il debitore sia dichiarato fallito ovvero sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.

Tuttavia l'esercizio dell'azione esecutiva può essere sospeso dall'intendente di finanza su domanda rispettivamente del curatore o del commissario liquidatore. La domanda deve essere vidimata dal giudice delegato ovvero, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, dall'autorità che vigila sulla liquidazione e deve contenere l'impegno a versare in congruo termine all'esattore l'intero ammontare del suo credito.

I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 52.
Opposizione di terzi

L'opposizione prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile deve essere proposta prima della data fissata per il primo incanto.

L'opposizione non può essere proposta:

a) quando i mobili pignorati nella casa di abitazione del contribuente, sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore;

b) dal coniuge e dai parenti e affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore o del coobbligato, semprechè non si tratti di beni costituiti in dote con atto anteriore alla presentazione della dichiarazione annuale o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta.

Art. 53.
Ricorso contro gli atti esecutivi dell'esattore

Contro gli atti esecutivi dell'esattore possono ricorrere all'intendente di finanza il contribuente, i coobbligati, il coniuge e i parenti e affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati nonchè, quando il procedimento si svolga direttamente nei loro confronti quali responsabili in proprio del pagamento dell'imposta, gli amministratori, i liquidatori e i soci di cui all'articolo 36.

Il ricorso non è ammesso nei casi in cui è esperibile l'opposizione prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile.

L'intendente di finanza decide nel termine di trenta giorni dalla presentazione del ricorso, dopo aver sentito l'ufficio delle imposte ed avere invitato l'esattore a presentare le deduzioni entro quindici giorni. Può frattanto sospendere gli atti esecutivi con provvedimento motivato.

I provvedimenti dell'intendente di finanza sono definitivi.

Art. 54.
Sospensione della procedura esecutiva ed azione giudiziaria

La procedura esecutiva non può essere sospesa dall'esattore se la sospensione non sia disposta dall'intendente di finanza ai sensi dell'art. 53 o dal pretore in seguito ad opposizione di terzo.

Le opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618 del codice di procedura civile non sono ammesse.

I soggetti indicati dal primo comma dell'articolo precedente che si ritengono lesi dall'esecuzione esattoriale possono agire in sede giudiziaria contro l'esattore, dopo il compimento della esecuzione stessa, ai soli fini del risarcimento dei danni. L'esattore risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti impositori.

Art. 55.
Intervento di terzi creditori

I creditori che intendono intervenire nell'esecuzione esattoriale debbono notificare all'esattore un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell'art. 499 del codice di procedura civile.

L'intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.

I creditori chirografari che intervengono nell'esecuzione oltre la data fissata per il primo incanto concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti dell'esattore, dei creditori chirografari intervenuti prima della detta data e dei creditori aventi diritto di prelazione.

Art. 56.
Privilegi

I privilegi stabiliti dagli articoli 2752 e 2771 del codice civile per i crediti d'imposta si intendono riferiti alle imposte iscritte nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente fermo restando, quando si procede per imposte dovute per periodi anteriori, il limite fissato dall'art. 2771, terzo comma, dello stesso codice.

Il privilegio sui mobili previsto dall'art. 2759 del codice civile e quello sopra gli immobili previsto dallo art. 2771 del codice civile s'intendono riferiti ai crediti per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi.

I privilegi di cui al comma precedente sono limitati all'imposta o alla quota proporzionale d'imposta imputabile al reddito d'impresa, relativamente al privilegio dell'art. 2759 del codice civile e ai redditi immobiliari relativamente al privilegio dell'art. 2771 del codice civile. Fra i redditi immobiliari sono compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente.

Il privilegio previsto dall'art. 2759 del codice civile si applica sui beni indicati nei commi precedenti ancorchè appartenenti a persona diversa dal debitore salvo che si tratti di beni rubati o smarriti, di merci affidate al debitore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale.

Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal terzo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi.

I riferimenti ai crediti di imposta di cui ai precedenti commi hanno effetto, altresì, per l'ordine di privilegi di cui agli articoli 2778, 2779 e 2780 del codice civile.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti l'ufficio delle imposte è tenuto a rilasciare, a richiesta dell'esattore, la certificazione relativa alla ripartizione proporzionale dell'imposta iscritta a ruolo.

Art. 57.
Elenco delle trascrizioni ed iscrizioni

I certificati storici catastali richiesti dall'esattore sono rilasciati in carta libera e gratuitamente.

I conservatori dei pubblici registri immobiliari e mobiliari sono tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente all'esattore l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da lui indicati, indipendentemente dagli avvisi d'asta, contenente la specificazione dei

titoli trascritti e dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e iscrizioni.

La trascrizione del pignoramento e la sua cancellazione sono eseguite gratuitamente.

Art. 58.

Tasse e diritti per atti giudiziari

Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento esecutivo esattoriale sono ridotti a metà e prenotati a debito per il recupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'esattore.

L'esattore non può abbandonare il procedimento esecutivo in seguito al pagamento del suo credito, ma deve proseguire gli atti per il recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto ne risponde in proprio.

Art. 59.

Obbligo delle informazioni

L'esattore è tenuto ad informare, entro cinque giorni dal pignoramento, chiunque ne abbia fatto richiesta, accompagnata dal versamento annuale anticipato di duemila lire, dei procedimenti esecutivi promossi nell'anno a carico di un determinato contribuente.

Art. 60.

Procedure delegate

L'esattore, quando si deve procedere fuori della circoscrizione esattoriale nella quale l'imposta è dovuta, richiede, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'intervento dell'esattore della circoscrizione nella quale si deve procedere.

L'esattore delegato procede alla notificazione dell'avviso di mora, nel quale deve essere indicato il numero del conto corrente postale intestato all'esattore delegante. Il debitore è obbligato ad effettuare il versamento esclusivamente su detto conto corrente e deve trasmettere nel termine di cinque giorni dalla notificazione l'attestazione del versamento all'esattore delegato, che ne dà notizia immediata al delegante.

Quando il debitore non provvede al pagamento nel termine predetto l'esattore delegato promuove il procedimento esecutivo. Le somme coattivamente recuperate debbono essere versate nel conto corrente postale intestato all'esattore delegante entro il quinto giorno successivo a quello in cui sono state riscosse.

Art. 61.

Spese dell'esecuzione

Il rimborso all'esattore delle spese di esecuzione è commisurato all'ammontare del credito d'imposta secondo le indicazioni di apposita tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze.

Nel caso previsto dall'art. 60 le spese indicate nel comma precedente sono dovute all'esattore delegato e le spese postali sono a carico del contribuente.

Art. 62.

Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione

Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.

Se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, l'esattore, nell'ipotesi prevista dal comma precedente ed in qualsiasi caso di desistenza dal procedimento, deve richiedere entro dieci giorni al conservatore del registro la cancellazione gratuita della trascrizione.

Art. 63.

Termine per l'esercizio della procedura speciale

Dopo quattro anni dalla scadenza del contratto esattoriale o dalla data in cui viene a cessare per qualsiasi causa il contratto stesso, l'esattore non può valersi della procedura prevista da questo titolo e i suoi residui crediti sono soggetti alla prescrizione decennale.

Tuttavia l'esattore può proseguire le esecuzioni mobiliari e immobiliari quando il pignoramento o la trascrizione dell'avviso di vendita sono stati eseguiti entro l'ultimo giorno del quadriennio.

Art. 64.

Estensione del pignoramento

Non possono essere pignorati, senza autorizzazione del pretore, beni mobili per un valore presunto superiore al doppio del debito.

Art. 65.

Beni pignorabili

I beni mobili indicati al n. 4) del primo comma dell'art. 514 del codice di procedura civile possono essere pignorati nei casi in cui sono soggetti al privilegio previsto dall'art. 2759 del codice civile.

L'ufficiale esattoriale deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando sia dimostrato che i beni appartengono a persone diverse dal debitore o dai soggetti indicati dall'art. 52, lettera *b*), in virtù di titolo di data anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atti pubblici o scritture private autenticate di data certa anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore ovvero di sentenze passate in giudicato, pronunciate su domande proposte anteriormente alla data stessa.

I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'art. 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorchè i fondi stessi siano affittati.

Art. 66.

Espropriazione di beni mobili di aziende cedute

Nel caso di cessione di aziende l'esattore può procedere al pignoramento dei beni mobili e delle merci ad esse relativi per il recupero dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonché relative soprattasse, pene pecuniarie e interessi dovuti, per l'anno o l'esercizio in cui è avvenuta la cessione e per quello anteriore, da tutti i precedenti titolari quando alla formazione degli imponibili nei loro confronti hanno concorso redditi derivanti dall'azienda ceduta.

Per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e per quella sul reddito delle persone giuridiche, il pignoramento è limitato al debito d'imposta proporzionalmente imputabile al reddito d'impresa. Quando alla forma-

zione del reddito d'impresa concorrono una pluralità di aziende, la responsabilità dell'acquirente è limitata alla parte di imposta imputabile alla quota di reddito derivante dall'azienda ceduta.

Qualora trattisi di imposta sul reddito delle persone fisiche l'azione esecutiva è limitata al recupero di una quota di imposta non eccedente la misura del venticinque per cento del reddito derivante dall'azienda ceduta per ogni periodo d'imposta.

Agli effetti dei commi precedenti, si presume avvenuta la cessione dell'azienda, salvo prova contraria, quando nei medesimi locali o in parte di essi viene esercitata attività commerciale dello stesso genere di quella esercitata dai precedenti titolari.

L'ufficio delle imposte è tenuto, su richiesta ed a spese del cessionario o del cedente, a rilasciare un certificato dal quale risulti il reddito di impresa e, nel caso di pluralità di aziende, la quota di reddito riferibile all'azienda ceduta.

Art. 67.

Custodia dei beni pignorati

La custodia dei beni pignorati è affidata allo stesso debitore o ad un terzo. L'esattore non può essere nominato custode.

L'esattore può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.

Non trovandosi persona idonea all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune.

Si applica la disposizione del primo comma dell'art. 520 del codice di procedura civile.

Art. 68.

Consegna e notifica del verbale di pignoramento

Il verbale di pignoramento deve essere notificato al debitore. La notificazione, quando al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, si esegue mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.

Art. 69.

Avviso di vendita di beni pignorati

Per procedere alla vendita dei beni pignorati l'esattore deve fare affiggere nella casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente la descrizione delle cose da vendere e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto.

Il primo incanto non può aver luogo prima del decorso di dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.

Su istanza del debitore o dell'esattore il pretore può ordinare che degli incanti, ferma restando la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali ovvero con altre opportune forme di pubblicità commerciale a spese della parte richiedente.

Art. 70.

Incanto anticipato

Quando i beni pignorati sono soggetti a pericolo di deterioramento ovvero richiedono una dispendiosa conservazione il pretore, o il giudice conciliatore nei comuni che non siano sede di pretura, può autorizzare l'esattore a procedere all'incanto prima del termine fissato dall'articolo precedente.

Art. 71.

Prezzo base

Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato il prezzo base è quello indicato nel verbale di pignoramento. Tuttavia, quando l'esattore lo ritenga opportuno o quando ne abbia fatto richiesta il debitore e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base è fissato da uno stimatore designato dal segretario comunale.

Nel secondo incanto i beni, ad eccezione degli oggetti preziosi, sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base.

Art. 72.

Svolgimento dell'incanto

L'incanto è presieduto dall'esattore, da un suo dipendente autorizzato o dall'ufficiale esattoriale.

Il segretario comunale o un suo delegato assiste all'incanto e ne redige il verbale.

Art. 73.

Beni invenduti al secondo incanto

Se anche nel secondo incanto i beni pignorati restano invenduti l'esattore li consegna al comune nel luogo indicato dal sindaco.

Il sindaco provvede alla vendita a trattativa privata senza limitazione di prezzo e versa il ricavato all'esattore.

Qualora entro tre mesi la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, l'intendente di finanza ha facoltà di tentare ancora la vendita dei beni pignorati anche facendoli trasportare in altri comuni.

Ove la vendita abbia avuto luogo, il prezzo dovrà essere rimesso all'esattore per il seguito prescritto dall'art. 74.

Art. 74.

Deposito degli atti e del prezzo

Gli atti del procedimento di espropriazione presso il debitore, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall'art. 498 del codice di procedura civile, debbono essere depositati nella cancelleria della pretura nel termine di dieci giorni dalla vendita dei beni comunque effettuata.

Nello stesso termine, salvo il disposto del terzo comma, la somma ricavata dalla vendita deve essere consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.

Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto di prelazione prevalente o concorrente con quello dell'esattore ovvero se la somma ricavata dalla vendita basta a soddisfarli integralmente, il pretore autorizza l'esattore a ritenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza ovvero, se non vi è stato intervento di creditori, restituendola al debitore.

Art. 75.

Pignoramento presso terzi

Se il terzo, presso il quale l'esattore ha proceduto al pignoramento, si dichiara o è dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore, il pretore ordina la con-

segna dei beni stessi all'esattore, che procede alla vendita secondo le norme di questo titolo.

L'esattore per la vendita dei crediti del debitore pignorati presso terzi e per la riscossione dei crediti a lui assegnati si avvale della procedura prevista in questo titolo.

L'esattore, quando diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto esattoriale, può cedere il credito all'erario e ha diritto al rimborso della quota a titolo di inesigibilità.

Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere competente.

Art. 76.

Pignoramento di fitti o pigioni

L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore contiene, in luogo della citazione di cui al n. 4) dell'art. 543 del codice di procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente all'esattore i fitti o pigioni scaduti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti o pigioni da scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito esattoriale.

Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.

Art. 77.

Procedura presso pubbliche amministrazioni ed altri enti per debiti di terzi

Se la procedura presso terzi promossa nei confronti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e di ogni altro ente assoggettato al controllo della Corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte esito negativo, gli indicati enti non possono effettuare pagamenti, a favore del contribuente, per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall'art. 547 del codice di procedura civile, se questi non prova, con certificato rilasciato dall'esattoria, l'avvenuto pagamento delle imposte per le quali si è proceduto.

La disposizione non si applica a pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.

Art. 78.

Onere di preventiva esecuzione sui beni mobili ed ordine delle procedure immobiliari

L'esattore può procedere all'esecuzione sugli immobili soltanto se è risultata infruttuosa o insufficiente la esecuzione presso il debitore sui beni mobili esistenti nel comune nel quale l'imposta è dovuta e in quello in cui il debitore ha il domicilio fiscale.

Quando si procede per la riscossione di imposte locali sui redditi relativi al reddito dominicale dei terreni, al reddito agrario e al reddito dei fabbricati iscritti a ruolo a nome di più persone, tenute in solido al pagamento ai sensi dell'art. 34, l'intendente di finanza ha facoltà di dispensare l'esattore dalla preventiva esecuzione sui beni mobili nei confronti delle persone che abbiano versato una somma corrispondente alla propria quota.

Si può procedere ad esecuzione su immobili siti fuori dal comune nel quale l'imposta è dovuta soltanto se è risultata infruttuosa o insufficiente l'esecuzione sugli immobili siti nel comune stesso.

Art. 79.

Estensione dell'espropriazione

L'esecuzione deve limitarsi a immobili il cui valore complessivo, determinato ai sensi dell'art. 84, primo comma, e diminuito del valore delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito esattoriale, non ecceda il doppio del debito.

L'esattore per la riscossione dell'imposta locale sui redditi relativa ai redditi fondiari può procedere sullo immobile per il quale l'imposta è dovuta anche quando la proprietà dello stesso è passata a persona diversa da quella iscritta a ruolo. Tale facoltà sussiste limitatamente all'imposta dovuta per l'anno in cui è avvenuto il passaggio di proprietà e per l'anno precedente.

Art. 80.

Espropriazione di immobili di aziende cedute

L'esattore può procedere sull'immobile che costituisce bene strumentale dell'azienda per il recupero dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonché relative sopratasse, pene pecuniarie e interessi dovuti da tutti i precedenti titolari quando alla formazione dell'imponibile nei loro confronti hanno concorso i redditi derivanti dall'azienda ceduta.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 66.

Art. 81.

Avviso di vendita

Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma del secondo comma dell'art. 555 del codice di procedura civile, di un avviso di vendita contenente:

a) le generalità del debitore;

b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali, la precisazione dei confini e del reddito;

c) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto con intervallo minimo di dieci giorni tra i primi due e di sessanta giorni tra il secondo e il terzo;

d) l'ammontare del credito esattoriale distinto per imposta, per periodi d'imposta, per indennità di mora e per spese di esecuzione già maturate;

e) il prezzo base dell'incanto;

f) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;

g) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;

h) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;

i) l'ingiunzione di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati alla espropriazione e i frutti di essi.

L'avviso di vendita, immediatamente dopo la trascrizione, è notificato al debitore.

Art. 82.

Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita

Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell'ufficiale esattoriale, alla porta esterna della pretura e all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio

sono situati gli immobili. Su istanza del debitore o dell'esattore il pretore può ordinare, quando ne ravvisi l'utilità, che degli incanti sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali ovvero con altre opportune forme di pubblicità commerciale a spese della parte richiedente.

L'avviso deve essere inoltre notificato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per il primo incanto, ai direttari o nudi proprietari ed ai creditori aventi diritti di prelazione sugli immobili pignorati, giusta le risultanze dei certificati ed elenchi rilasciati all'esattore, ai sensi dell'art. 57, in data non anteriore di oltre trenta giorni da quella di inserzione dell'avviso nel foglio degli annunci legali. Nell'ipotesi prevista dall'art. 79, secondo comma, l'avviso deve essere notificato anche al nuovo proprietario.

Art. 83.

Deposito degli atti in cancelleria

Almeno cinque giorni prima di quello fissato per il primo incanto debbono essere depositati nella cancelleria della pretura tutti gli atti del procedimento, compresi il certificato catastale, l'elenco delle iscrizioni e trascrizioni e la prova degli adempimenti prescritti dagli articoli 81 e 82.

Art. 84.

Prezzo base e cauzione

Il prezzo base dell'incanto è determinato moltiplicando per venti il reddito imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Se per il bene pignorato non è stato determinato il reddito imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi il prezzo base è stabilito, su disposizione dell'intendente di finanza, con perizia dell'ufficio tecnico erariale. La perizia può essere disposta anche nel caso in cui, su richiesta dell'esattore o del debitore, l'intendente di finanza ritenga che il prezzo risultante ai sensi del primo comma sia notevolmente inferiore al valore corrente. Le spese di perizia sono anticipate dall'amministrazione finanziaria e recuperate dall'esattore unitamente al credito di imposta.

La cauzione prevista dall'art. 580 del codice di procedura civile è fissata nella misura del dieci per cento del prezzo base. Tale misura rimane immutata anche per gli incanti successivi al primo.

Art. 85.

Secondo e terzo incanto

Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso di vendita e col ribasso di un terzo sul prezzo determinato a norma dell'art. 84.

Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto si può procedere, previa autorizzazione dell'intendente di finanza, ad un terzo incanto col ribasso di due terzi sul prezzo determinato a norma dell'art. 84.

Art. 86.

Formalità per l'autorizzazione al terzo incanto

Ai fini dell'autorizzazione prevista dal secondo comma dell'art. 85 l'esattore, nel termine di dieci giorni dalla data del secondo incanto, deve informare l'ufficio delle imposte e trasmettere tutti gli atti della procedura esecutiva.

L'ufficio trasmette gli atti all'intendente di finanza esprimendo il proprio motivato parere circa l'opportunità di procedere al terzo incanto.

L'intendente di finanza comunica la sua decisione all'esattore almeno otto giorni prima della data fissata per il terzo incanto.

Quando trattasi di appezzamenti di terreni siti in zone abbandonate o impervie, l'esattore è tenuto a segnalarli all'intendente di finanza con la richiesta di autorizzazione a procedere al terzo incanto. L'intendente di finanza, prima di accordare l'autorizzazione, interpella l'ispettorato provinciale dell'agricoltura per conoscere se l'eventuale devoluzione allo Stato possa essere utile alle esigenze della bonifica, dell'assestamento delle zone incolte o franose e alla coltura boschiva.

Art. 87.

Devoluzione allo Stato

Quando il terzo incanto non è stato autorizzato o quando ha esito negativo l'immobile è devoluto di diritto allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base dell'incanto determinato ai sensi del secondo comma dell'art. 85 e l'ammontare dell'imposta e della relativa sopratassa, pene pecuniarie e interessi per i quali ha avuto luogo l'esecuzione.

Il verbale di esito negativo del terzo incanto, corredato dal provvedimento autorizzativo dell'intendente di finanza, costituisce titolo per la trascrizione della devoluzione sui registri immobiliari e per la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie relative all'immobile stesso.

Art. 88.

Pagamento e distribuzione del prezzo

Nel termine di tre giorni dalla vendita l'aggiudicatario deve pagare il prezzo dovuto al cancelliere della pretura, che lo deposita nelle forme dei depositi giudiziari.

Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto di prelazione prevalente o concorrente con quello dell'esattore, il pretore dispone immediatamente il pagamento della somma spettante all'esattore. L'eventuale eccedenza è dal cancelliere depositata a norma del comma precedente ai fini della distribuzione ovvero, se non vi è stato intervento di creditori, restituita all'espropriato.

Art. 89.

Inadempienza

In caso di mancato versamento del prezzo nel termine stabilito dall'art. 88, il pretore pronuncia con decreto la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione e dispone che si proceda a nuovo incanto ai sensi degli articoli 81 e seguenti.

Il prezzo base del nuovo incanto è stabilito in misura pari a quello della precedente aggiudicazione. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.

Art. 90.

Riscatto degli immobili espropriati

In tutti i casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta a un prezzo inferiore a quello determinato a norma dell'art. 84, è ammesso, su istanza di chi ha subito l'espro-

priazione per debito proprio o altrui, di chi vanta diritti reali anche parziali sull'immobile e di ogni creditore ipotecario, il riscatto degli immobili espropriati. Il riscatto è ammesso anche nel caso di devoluzione allo Stato.

Il direttario o il nudo proprietario, al quale è stato notificato l'avviso di vendita, può chiedere il riscatto qualunque sia stato il prezzo di aggiudicazione.

E' pure ammesso il riscatto su istanza dei creditori chirografari intervenuti nel solo caso in cui l'immobile è devoluto allo Stato.

Il riscatto deve essere chiesto nel termine perentorio di tre mesi dalla data dell'aggiudicazione con domanda presentata al pretore, accompagnata dal deposito nella cancelleria della pretura dell'ammontare del prezzo di vendita e dei relativi interessi civili, o, in caso di devoluzione, del prezzo per cui questa è avvenuta.

Per effetto del riscatto da chiunque esercitato il bene ritorna all'espropriato nella situazione di diritto in cui si trovava anteriormente al pignoramento e colui che ha esercitato il riscatto subentra nei diritti e privilegi spettanti allo Stato sull'immobile fino a concorrenza della somma pagata.

L'immobile è ritrasferito all'espropriato con decreto del pretore. Il decreto di ritrasferimento non può essere emesso se il riscattante non abbia rimborsato all'aggiudicatario le spese sostenute per l'acquisto.

Il riscatto non può essere esercitato prima della scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 531 del codice di procedura civile.

Art. 91.

Espropriazione di navi e aeromobili

All'espropriazione di navi e aeromobili si applicano le norme di questo titolo sull'espropriazione immobiliare.

Il termine ad adempiere fissato nell'avviso di mora è ridotto a ventiquattro ore.

La trascrizione dell'avviso di vendita deve essere eseguita nei registri e con le modalità previste dal codice della navigazione per il pignoramento.

Il prezzo base dell'incanto è determinato dal pretore, sentito, secondo i casi, il registro navale italiano o il registro aeronautico italiano.

Non è applicabile l'art. 87 del presente decreto.

TITOLO III
SANZIONI

Art. 92.

Ritardati od omessi versamenti diretti

Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti dai numeri 2), 3) e 6) dell'art. 3, primo comma, o li effettua in misura inferiore è soggetto alla sopratassa del dieci per cento delle somme non versate. La sopratassa è del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti dall'art. 3.

Le sopratasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al due per cento e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Chi nel corso di un anno solare non ha effettuato versamenti di ritenute alla fonte per un ammontare complessivo superiore a cinquanta milioni di lire è punito, indipendentemente dalle altre sanzioni, con la multa da un quarto alla metà della somma non versata. La stessa pena si applica se trattasi di singoli versamenti per ammontare superiore a cinquanta milioni di lire effettuati con un ritardo di oltre cinque giorni dalla scadenza.

E' fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dall'art. 9.

Art. 93.

Versamenti a esattoria incompetente

Chi esegue i versamenti diretti a esattoria incompetente è soggetto alla pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

Art. 94.

Incompletezza delle distinte di versamento

Nei casi di incompletezza della distinta prevista dall'art. 6 o del documento di conto corrente postale di cui all'art. 7 si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire tremila a lire ventimila.

L'esattore è tenuto a comunicare l'infrazione all'ufficio delle imposte.

Art. 95.

Violazione dell'obbligo delle ritenute alla fonte

Chi non opera in tutto o in parte le ritenute alla fonte è soggetto alla sopratassa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 92 quando sia stato omesso il versamento.

Art. 96.

Pagamenti di crediti a contribuenti morosi

Per l'inosservanza della disposizione dell'art. 77, primo comma, si applica la pena pecuniaria pari a un decimo della somma corrisposta.

Art. 97.

Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli

Per il mancato pagamento di tutte o dell'unica rata di un medesimo ruolo quando il relativo ammontare è superiore alle lire 500.000 si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000.

Del mancato pagamento l'esattore deve dare comunicazione all'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla scadenza della rata dalla quale si è verificata la morosità.

Se il mancato pagamento è posto in essere da soggetti esercenti imprese commerciali l'intendente di finanza promuove la dichiarazione di fallimento, ferma restando l'applicazione della pena pecuniaria di cui al primo comma.

La dichiarazione di fallimento può essere promossa anche nei confronti dei responsabili solidali di cui all'art. 34 purchè si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente.

Non si fa luogo all'applicazione della pena pecuniaria se il contribuente prova che il mancato pagamento è stato determinato da impossibilità economica.

Il contribuente incorso in morosità che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute, abbia compiuto sui propri o sugli altrui beni atti fraudolenti che rendono in tutto o in parte inefficace l'esecuzione esattoriale è punito con la reclusione fino a tre anni.

La condanna per il reato di cui al precedente comma importa, per un periodo di tre anni, le interdizioni previste negli articoli 28 e 30 del codice penale e l'incapacità prevista nell'art. 2641 del codice civile nonchè la cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio a norma dell'art. 140 del codice penale.

Art. 98.

Applicazione delle sanzioni

Gli uffici delle imposte provvedono, con provvedimento motivato notificato al contribuente, all'applicazione delle pene pecuniarie e della sopratassa e a fare rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni costituenti reato.

Contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

Le pene pecuniarie e sopratasse irrogate dagli uffici delle imposte sono iscritte in ruoli speciali entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

Se è stato proposto ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario, il provvedimento si considera definitivo dopo sessanta giorni dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte di appello o dell'ultima decisione non impugnata.

Al pagamento delle sopratasse o delle pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente, coloro che ne hanno la rappresentanza.

L'ammontare delle pene pecuniarie e delle sopratasse spetta in ogni caso allo Stato.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 99.

Versamento delle ritenute sui dividendi

Le ritenute alla fonte sugli utili indicati nell'art. 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la cui distribuzione è deliberata anteriormente al 1° gennaio 1974, sono versate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nella misura e nei termini stabiliti nella stessa legge.

Art. 100.

Versamento in tesoreria e iscrizione a ruolo di tributi soppressi

Le disposizioni degli articoli 168, 169, 170, 172, 260 e 264 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, seguitano ad applicarsi per i versamenti ivi previsti e relativi ai periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1974.

Per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtù dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi a periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1974 rimangono in vigore gli articoli 174, 175, 178, 180 e 183 del citato testo unico.

Per i ricorsi proposti dal 1° gennaio 1974 si applicano le disposizioni dell'art. 15 del presente decreto.

Le disposizioni dell'art. 176 del citato testo unico operano per le iscrizioni provvisorie relative ai periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1974.

La riscossione dei tributi di cui al secondo comma iscritti nei ruoli principali e suppletivi è ripartita in sei rate consecutive con le scadenze indicate nell'art. 18.

Gli aggi della riscossione mediante ruolo dei tributi soppressi restano a carico del contribuente.

Art. 101.

Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi

I termini per proporre ricorsi o istanze, pendenti al 1° gennaio 1974, decorrono da tale data e i ricorsi e le istanze sono proposti nei modi e nelle forme stabiliti dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

Art. 102.

Responsabilità solidale e privilegi relativi a tributi soppressi

Per i tributi di cui all'art. 100, secondo comma, seguitano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 196, 197, 207, 211 e 232 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Art. 103.

Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato

Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 23 del presente decreto, concernenti rispettivamente la specie dei ruoli e l'esecutorietà dei medesimi, si applicano anche ai ruoli formati dagli enti locali per la riscossione dei tributi di propria pertinenza nonchè ai ruoli di altri enti autorizzati per legge alla riscossione delle proprie entrate con tale procedura.

Art. 104.

Disposizioni abrogate

A decorrere dal 1° gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto.

Art. 105.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì, 29 settembre 1973

LEONE

RUMOR — COLOMBO — TAVIANI — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 34. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. **603.**

Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.
Agenti della riscossione

Agenti della riscossione sono gli esattori comunali o consorziali, i ricevitori provinciali e i delegati governativi, ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, salvo le modifiche e integrazioni contenute nel presente decreto.

Art. 2.
Contabilizzazione delle riscossioni

Le esattorie devono tenere distinte contabilità per le riscossioni mediante versamenti diretti e per quelle mediante ruoli. Devono tenere inoltre schede dei contribuenti sulle quali annotare le singole riscossioni distintamente per versamento diretto e per ruolo.

L'esattore deve aprire a proprio nome un distinto conto corrente postale per ciascuno dei due sistemi di riscossione. Il conto corrente relativo al versamento diretto deve essere vincolato a favore dello Stato - Ministero del tesoro, per l'ammontare delle imposte riscosse al netto dell'aggio.

L'esattoria riporta ogni dieci giorni suddivise per imposte, su elenchi separati per comune di domicilio fiscale dei contribuenti, le indicazioni previste dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per ogni singolo versamento.

L'importo versato con l'indicazione della specie dell'imposta e del periodo a cui si riferisce deve essere annotato sulle schede dei contribuenti unitamente al numero ed alla data della quietanza.

Le distinte di versamento di cui al predetto art. 6, secondo comma, e le distinte riepilogative di cui all'art. 7, secondo comma, del presente decreto devono essere conservate per cinque anni.

Art. 3.
Aggi di riscossione, indennità di mora e spese di esecuzione

Per le riscossioni effettuate sia mediante versamenti diretti dei contribuenti sia mediante ruoli l'esattore è retribuito con un aggio a carico degli enti destinatari del gettito dei tributi.

L'aggio è determinato in valore percentuale di tutte le entrate affidate in riscossione all'esattore e la sua misura, da fissarsi all'atto del conferimento dell'esattoria, non può essere inferiore allo 0,60 per cento nè superiore al 6,72 per cento delle somme riscosse mediante ruoli. Per le somme riscosse mediante versamenti diretti l'aggio è pari all'80 per cento di quello per la riscossione mediante ruoli.

L'aggio delle somme versate ad esattoria incompetente, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, spetta all'esattore territorialmente competente.

L'aggio non è dovuto per le somme relative ai tributi iscritti a ruolo e da questo sgravate, per quelle comunque rimborsate e per quelle riconosciute inesigibili.

Sui versamenti fatti dall'esattore delle somme riscosse mediante ruoli compete al ricevitore provinciale un aggio a carico degli enti destinatari da fissarsi all'atto del conferimento della ricevitoria in valore percentuale non superiore all'uno per cento del carico complessivo dei ruoli. L'aggio non è dovuto nei casi di cui al precedente comma.

Gli esattori ed i ricevitori trattengono sulle somme riscosse gli aggi loro spettanti. Il prelievo dell'aggio relativo alle somme versate sul conto corrente vincolato è autorizzato dall'intendente di finanza.

Sul frontespizio del ruolo deve essere indicato il relativo carico complessivo con la specificazione degli importi di spettanza degli enti destinatari ed i relativi aggi a favore dell'esattore e del ricevitore.

L'indennità di mora prevista dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, spetta all'esattore sulle entrate per le quali è tenuto all'obbligo del non riscosso come riscosso e allo ente destinatario per le altre entrate.

Il rimborso all'esattore delle spese di esecuzione è regolato dall'art. 61 del predetto decreto.

Art. 4.
Ruoli a carico di soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa

I ruoli di qualsiasi specie a carico di soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa emessi successivamente alla sentenza dichiarativa del fallimento o della liquidazione sono affidati all'esattore senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'aggio a favore degli agenti della riscossione è liquidato nella misura ridotta del cinquanta per cento.

Gli agenti della riscossione sono tuttavia tenuti agli adempimenti degli obblighi previsti per la tutela e la riscossione del credito.

Art. 5.

Consegna dei ruoli

La ricevuta della consegna dei ruoli effettuata agli esattori a norma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono trasmesse in copia dall'intendenza di finanza al ricevitore provinciale.

Se l'esattore rifiuta di ricevere i ruoli, l'intendente di finanza gli notifica apposita intimazione a mezzo di ufficiale giudiziario e ne riferisce al prefetto per i provvedimenti del caso.

Art. 6.

Ruoli separati per cambiamento della gestione esattoriale

Nell'ultimo anno del periodo di gestione esattoriale, quando per il successivo periodo vi sia cambiamento di titolare, i tributi sono iscritti in ruoli separati comprendenti rispettivamente le rate che scadono in detto ultimo anno e quelle che scadono successivamente.

Art. 7.

Versamento delle entrate riscosse mediante versamenti diretti

Entro il quinto giorno successivo allo scadere di ogni decade del mese l'esattore versa, distintamente per imposta, alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari l'ammontare delle somme affluite nella decade stessa per versamenti diretti o per le quali sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.

Entro cinque giorni successivi alle scadenze previste dal precedente comma l'esattore trasmette alla competente ragioneria provinciale dello Stato una distinta in triplice esemplare, una delle quali viene restituita con visto di ricevuta, riepilogativa, per comune di domicilio fiscale e per imposta, dei versamenti effettuati dall'esattoria medesima.

Nella distinta riepilogativa dei versamenti diretti deve essere indicato l'importo complessivo delle somme riscosse, l'importo dell'aggio e la ripartizione, ove dovuta, fra gli enti destinatari degli importi ad essi spettanti e delle quote di aggio a loro carico.

Sulla distinta devono essere annotati gli estremi della quietanza di tesoreria e delle quietanze emesse dalle casse degli enti destinatari. Se il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale, sulla distinta debbono essere annotati gli estremi del versamento.

Gli interessi maturati sul conto corrente vincolato di cui al secondo comma dell'art. 2 devono essere versati alla prima scadenza successiva alla comunicazione dell'avvenuto accreditamento.

Art. 8.

Vigilanza e controlli sui versamenti diretti

L'ispettorato compartimentale delle imposte, indipendentemente dalle ispezioni e verifiche sull'andamento della gestione e dei servizi esattoriali previste dall'art. 4 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, esegue controlli presso ciascuna esattoria per accertare la regolarità dei versamenti agli enti destinatari delle somme riscosse mediante versamenti diretti.

Qualora l'ispettore compartimentale non possa provvedere a mezzo di propri impiegati, delega l'esecuzione dei controlli previsti dal primo comma a impiegati addetti agli uffici delle imposte della provincia in cui ha sede l'esattoria.

Art. 9.

Conto giudiziale dei versamenti diretti

Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o alla cessazione delle funzioni, se avvenga prima, l'esattore rende il conto giudiziale della gestione relativa ai versamenti diretti a norma dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dell'art. 610 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Agli adempimenti previsti dall'art. 618 di detto regolamento provvede l'intendente di finanza.

Art. 10.

Versamento delle entrate riscosse mediante ruoli

L'esattore deve versare al ricevitore provinciale, al netto dell'aggio di riscossione di sua spettanza, salvo il disposto del comma successivo e senza possibilità di invocare il caso fortuito o la forza maggiore:

1) entro dodici giorni dalla rispettiva scadenza, gli otto decimi dell'importo di ciascuna rata delle entrate riscuotibili mediante ruoli con l'obbligo del non riscosso come riscosso;

2) entro il giorno nove del secondo mese successivo alla scadenza, i restanti decimi dell'importo di ciascuna rata delle entrate stesse;

3) entro il giorno ventidue del mese di scadenza, se non sia diversamente disposto dalla legge o dal contratto, l'importo delle altre entrate effettivamente riscosse.

Per le entrate di spettanza del comune o dei comuni consorziati e per quelle degli altri enti che operano esclusivamente nell'ambito della circoscrizione esattoriale i versamenti prescritti dal primo comma devono essere fatti rispettivamente ai tesorieri comunali e agli enti interessati.

Le cedole del debito pubblico versate dai contribuenti a pagamento delle imposte devono essere versate al ricevitore provinciale.

Le quietanze dei pagamenti fatti dall'esattore a norma degli articoli 70, 71 e 72 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, e i buoni di discarico allegati agli elenchi di sgravio di cui all'art. 16 del presente decreto sono accettati come danaro contante. Se l'ammontare delle quietanze e dei buoni è superiore all'importo da versare, la differenza è rimborsata all'esattore dal ricevitore provinciale, dai comuni e dagli altri enti per la parte di rispettiva spettanza.

Art. 11.

Obbligo della cauzione

A garanzia del versamento delle somme riscosse sia per ruolo che per versamento diretto nonchè degli altri obblighi derivanti dal conferimento e dalla gestione dell'esattoria deve essere prestata dall'esattore o da altri per lui una cauzione rapportata ad un quarto dell'importo complessivo delle rate delle imposte iscritte a ruolo scadute nell'anno precedente a quello del conferimento e delle entrate patrimoniali riscosse nello stesso periodo.

La misura della cauzione di cui al comma precedente è determinata dall'intendente di finanza.

Se l'esattoria è stata conferita ad una azienda o istituto di credito la cauzione può essere ridotta, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, fino al cinquanta per cento dell'ammontare indicato dal primo comma. Se l'azienda o istituto di credito abbia assunto anche il servizio di ricevitoria provinciale la cauzione può essere ridotta fino al settantacinque per cento.

Art. 12.

Espropriazione forzata della cauzione

Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in parte nei termini fissati dall'art. 10 del presente decreto il ricevitore provinciale e gli enti creditori rivolgono all'esattore l'invito a pagare entro cinque giorni le somme dovute, maggiorate dell'indennità di mora, degli interessi e delle spese e ne danno notizia a tutti gli enti garantiti dalla cauzione.

Nel caso di omissione totale o parziale dei versamenti previsti dall'art. 7, l'invito a pagare è notificato dall'intendente di finanza a mezzo di messi comunali o di messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte.

In caso di mancato pagamento il prefetto, su richiesta di chi ha promosso la procedura, ordina l'espropriazione della cauzione e, in quanto occorra, degli altri beni dell'esattore. L'ordinanza è comunicata al Ministero delle finanze, all'intendenza di finanza e a tutti gli enti garantiti dalla cauzione ed è trasmessa al ricevitore provinciale che la notifica all'esattore e al terzo cauzionante a mezzo di ufficiale giudiziario.

L'ordinanza prefettizia costituisce titolo esecutivo. In virtù di essa il ricevitore provinciale, anche nell'interesse degli altri creditori garantiti dalla cauzione, procede alla espropriazione forzata.

Art. 13.

Riparto fra gli aventi diritto

Il riparto del danaro costituito in cauzione e delle somme ricavate dall'esecuzione è eseguito con provvedimento del prefetto e diviene esecutivo a tutti gli effetti qualora, entro trenta giorni dalla notifica agli interessati, non venga fatta opposizione avanti al pretore. Questi provvede quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Se davanti al pretore non si raggiunge l'accordo tra le parti in merito alla proposta opposizione, si applicano le disposizioni dell'art. 512 del codice di procedura civile.

Il credito del ricevitore provinciale relativo all'ultima delle rate per le quali è stata escussa la cauzione prevale, in sede di riparto, sui crediti dei comuni o di altri enti impositori che non concernano imposte locali sui redditi.

Art. 14.

Quietanze e annotazioni

Le quietanze rilasciate dall'esattore ai sensi degli articoli 6 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono staccate da distinti bollettari conformi ai modelli stabiliti dal Ministro per le finanze.

Gli altri adempimenti prescritti dagli stessi articoli sono eseguiti dall'esattore nel termine di dieci giorni dalla data del pagamento.

Art. 15.

Obblighi dell'esattore delegato

L'esattore delegato ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve esperire la procedura esecutiva nei confronti del contribuente nei termini fissati dall'art. 17 del presente decreto e, qualora l'esecuzione sia riuscita infruttuosa o insufficiente, deve trasmettere la relativa documentazione all'esattore delegante entro dieci giorni dal compimento dell'esecuzione.

In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente e dell'art. 60, terzo comma, del decreto predetto l'esattore delegante può chiedere al ricevitore provinciale di promuovere nei confronti dell'esattore delegato la procedura coattiva prevista dagli articoli 12 e successivi del presente decreto per il recupero delle somme da quest'ultimo non riscosse o non versate.

Art. 16.

Esecuzione degli sgravi per indebito

Gli sgravi disposti a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono eseguiti dall'esattore in carica, con le modalità stabilite dal Ministro per le finanze, entro quattro mesi dalla ricezione del relativo elenco, al quale sono allegati i buoni di discarico. Nello stesso termine deve essere versato all'ente impositore l'ammontare degli sgravi che non sia stato possibile eseguire.

A richiesta dell'esattore l'intendente di finanza può prorogare di quattro mesi il termine stabilito nel comma precedente.

Gli estremi di ciascun elenco devono essere annotati, entro dieci giorni dalla ricezione dello stesso, nelle schede dei contribuenti.

Gli elenchi di sgravio devono essere restituiti all'ente impositore, con le annotazioni del caso, nel termine stabilito dal primo comma.

Art. 17.

Diritto al rimborso

L'esattore ha diritto al rimborso, senza interessi, delle somme versate ai sensi dell'art. 10 del presente decreto per le quali è tenuto all'obbligo del non riscosso come riscosso.

Ai fini del rimborso di cui al comma precedente l'esattore deve dimostrare di aver proceduto:

1) in via mobiliare entro sei mesi dalla scadenza della seconda rata consecutiva del ruolo non pagata ovvero entro sei mesi dalla scadenza dell'ultima rata del ruolo quando la morosità del contribuente si è manifestata dopo la scadenza della seconda rata ovvero si tratti di ruoli ripartiti in numero di rate non superiori a due;

2) in via immobiliare entro dieci mesi dalla scadenza dell'ultima rata del ruolo.

Quando si tratta di residui di cui agli articoli 113 e successivi del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, il termine decorre dalla data di consegna dei relativi elenchi.

Deve inoltre provare che l'esecuzione presso terzi è stata iniziata nel termine di quattro mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza delle occorrenti notizie e che il provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria è stato eseguito entro quattro mesi.

Quando abbia proceduto a norma dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'esattore deve dimostrare di avere inviato la delega entro quattro mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza delle occorrenti notizie. L'esattore delegato deve compiere la procedura nei termini di cui al secondo e quarto comma, che decorrono, tranne il secondo termine di cui al quarto comma, dal giorno in cui ha ricevuto la delega.

Qualora la riscossione o gli atti esecutivi siano stati sospesi e alla scadenza dell'ultimo provvedimento di sospensione i termini stabiliti nei commi precedenti siano esauriti, ovvero manchino meno di due mesi al loro esaurimento, l'esattore deve dimostrare di avere compiuto la procedura esecutiva di cui al quarto comma o di avere inviato la delega entro due mesi dalla data di scadenza dell'ultimo provvedimento di sospensione.

Il termine di due mesi per il compimento degli atti di esecuzione si applica anche alle procedure già sospese nei confronti dell'esattore delegato.

Art. 18.
Procedure concorsuali

L'esperimento della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non esime l'esattore dall'insinuazione del credito nella procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Se la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa è ancora pendente alla scadenza del termine stabilito dall'art. 84 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, la domanda di rimborso deve essere presentata dopo che è divenuto definitivo il provvedimento di chiusura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa e comunque entro due mesi dalla sua pubblicazione nel foglio annunzi legali.

In caso di concordato fallimentare la domanda di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla scadenza del termine stabilito per l'esecuzione dello stesso.

Art. 19.
Verbali di pignoramento

In caso di pignoramento negativo o insufficiente l'esattore, se il credito per cui procede è complessivamente superiore a lire centomila, esibisce, entro novanta giorni, il relativo verbale in originale e copia rispettivamente all'ufficio delle imposte e all'ente impositore.

Al verbale deve essere allegato certificato anagrafico da cui risulti l'ultimo domicilio delle persone fisiche risultanti dall'intestazione del verbale di pignoramento ovvero che le stesse non sono mai state iscritte all'anagrafe.

L'ufficio delle imposte o l'ente impositore appone entro sei mesi dalla ricezione del verbale il proprio visto e, qualora sia a conoscenza di elementi utili per l'esperimento di ulteriori procedure esecutive, li annota in calce.

Art. 20.
Irreperibilità del contribuente

Se il contribuente risulta irreperibile in sede di notificazione dell'avviso di mora alla scadenza della seconda rata consecutiva o dell'ultima rata del ruolo non pagata ovvero, nelle ipotesi previste nel secondo comma, punto 1), del precedente art. 17, alla scadenza dell'ultima rata del ruolo, l'avviso di mora tiene luogo del verbale di pignoramento negativo e deve essere esibito all'ufficio delle imposte o all'ente impositore ai sensi ed agli effetti dell'art. 19 del presente decreto e dell'art. 87 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, anche se il credito non supera complessivamente lire centomila.

Quando l'avviso di mora è notificato dal messo notificatore, esso deve essere annotato in uno speciale registro cronologico intestato ed affidato al messo anzidetto.

Per la messa in uso del registro valgono le disposizioni di cui all'art. 136 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858.

Art. 21.
Esecuzione del rimborso

L'intendente di finanza provvede ai rimborsi dovuti dallo Stato con ordinativi di pagamento su ordine di accreditamento, informandone il ricevitore provinciale.

Per i rimborsi a carico della regione, della provincia, del comune o di altri enti l'intendente trasmette all'esattore appositi estratti del provvedimento, che costituiscono titolo per la compensazione con i versamenti da effettuare e, in mancanza, per il pagamento.

Art. 22.
Cause di decadenza

L'esattore, oltre che nei casi previsti dagli articoli 46, 47, 51 e 69 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, è dichiarato decaduto:

1) quando sia stato cancellato dall'albo degli esattori;

2) quando abbia abbandonato l'ufficio senza lasciarvi un collettore;

3) quando abbia omesso, per due scadenze anche non consecutive, i versamenti di cui all'art. 7 del presente decreto oppure li abbia eseguiti per importi inferiori.

Può essere, altresì, dichiarato decaduto quando abbia commesso gravi o reiterati abusi od irregolarità o quando sia stata ordinata per due rate consecutive l'espropriazione della cauzione ai sensi dell'art. 12 del presente decreto ancorchè la cauzione sia stata reintegrata.

E' considerata irregolarità ai sensi del precedente comma anche l'inadempienza dell'esattore agli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 23.

Residui di gestione

I residui di gestione sono costituiti dalle entrate riscuotibili mediante ruoli scadute ma non riscosse durante la gestione dell'esattore decaduto che abbia lasciato debiti ovvero durante la vacanza dell'esattoria o la gestione del delegato governativo.

Art. 24.

Imputazione e contabilizzazione dei versamenti ricevuti

Per l'imputazione dei versamenti fatti dall'esattore il ricevitore provinciale deve osservare il disposto dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il ricevitore provinciale deve tenere distinti, in appositi registri o schedari, i conti con i singoli esattori.

Art. 25.

Tardivo versamento da parte dell'esattore delegato

L'esattore che versa le somme riscosse in sede di procedura delegata oltre il termine stabilito dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è soggetto alla pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 300.000.

Art. 26.

Inosservanza di disposizioni regolanti il rapporto esattoriale

Per l'inosservanza delle disposizioni che regolano il rapporto esattoriale per le quali non è prevista apposita sanzione, l'agente della riscossione è soggetto alla pena pecuniaria da cinquemila a cinquantamila lire.

Fra le disposizioni che regolano il rapporto esattoriale sono comprese le disposizioni e istruzioni impartite dall'amministrazione finanziaria dello Stato.

Art. 27.

Ritardo nei versamenti in tesoreria o nelle casse degli enti destinatari

Nei confronti dell'esattore che omette in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari delle somme riscosse mediante versamenti diretti si applica la pena pecuniaria in misura pari alla somma di cui è stato omesso il versamento, salvo le sanzioni penali se il fatto costituisce reato.

Se il versamento viene effettuato entro trenta giorni successivi alla scadenza la pena pecuniaria è ridotta ad un quarto.

Sulle somme non versate o versate con ritardo si applica, altresì, l'interesse del cinque per cento annuo.

Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in parte si procede all'espropriazione della cauzione secondo le disposizioni del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, e del presente decreto.

Art. 28.

Notificazione degli atti e dei provvedimenti

Per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal presente decreto si applicano, in quanto non sia diversamente stabilito, le disposizioni dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 29.

Adozione di sistemi di scritturazione e di mezzi meccanici

Il Ministro per le finanze, su richiesta degli esattori interessati, può autorizzare per le riscossioni, sia mediante versamenti diretti sia mediante ruolo, l'adozione di sistemi di scritturazione diversi da quelli prescritti, quando sia richiesto dall'impiego di sistemi meccanografici, elettronici e simili e restino garantiti la regolarità della gestione e gli interessi dei contribuenti.

Per la formazione meccanografica dei ruoli il Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro può disporre che siano adottati i sistemi ed i mezzi meccanici che ritiene più corrispondenti alle esigenze del servizio o che siano stati adottati dalla amministrazione finanziaria.

Art. 30.

Proroga dei contratti di appalto per il 1974

Il decennio di appalto 1964-1973 delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali è prorogato di un anno. Le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni restano a garanzia dei contratti fino al 31 dicembre 1974.

Gli esattori e i ricevitori provinciali che intendono rinunciare alla proroga di cui al primo comma debbono darne comunicazione al prefetto della provincia e all'intendente di finanza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro il 31 ottobre 1973.

Le esattorie e le ricevitorie per le quali il titolare si sia avvalso della facoltà prevista dal precedente comma sono conferite d'ufficio per l'anno 1974 con aggio non superiore a quello vigente al 31 dicembre 1973 e salvo quanto disposto dal successivo comma.

Qualora l'ammontare complessivo degli aggi per le riscossioni effettuate dagli esattori nel 1974 per le entrate tributarie dello Stato, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo risulti inferiore all'ammontare complessivo degli aggi per le riscossioni effettuate agli stessi titoli nell'anno 1972, gli esattori hanno diritto al pagamento della differenza a carico del bilancio dello Stato. Per le esattorie dei comuni nei quali per l'anno 1972 abbiano operato provvedimenti legislativi di sospensione della riscossione il riferimento va fatto alle riscossioni dell'anno 1971 o dell'ultimo anno precedente quello d'inizio della sospensione maggiorate

della percentuale d'incremento nazionale delle riscossioni mediante ruolo relativa a ciascuno degli anni anteriori al 1972.

Al pagamento delle somme dovute ai sensi del comma precedente provvedono le intendenze di finanza con ordinativi diretti.

A tal fine gli esattori interessati debbono dichiarare dopo il 31 dicembre 1974 gli ammontari degli aggi effettivamente riscossi nell'anno 1972 o nel diverso anno di riferimento e nel 1974.

Se per l'anno 1974 operino provvedimenti legislativi di sospensione della riscossione le entrate per detto anno delle esattorie dei comuni interessati dal provvedimento si considerano pari a quelle dell'anno precedente l'inizio della sospensione, maggiorate della percentuale d'incremento nazionale delle entrate tributarie di spettanza dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle aziende di soggiorno, cura o turismo.

Art. 31.

Conferma dell'esattore per il periodo 1975-1983

L'esattore può chiedere al prefetto entro il 31 dicembre 1973 di essere confermato nella gestione dell'esattoria per il periodo 1975-1983.

Sulla domanda di conferma provvede il prefetto se l'intendente di finanza o il consiglio comunale non esprimono parere contrario entro il 31 gennaio 1974 e se non esistono cause di cancellazione dall'albo o di incompatibilità.

Se sussistono gravi motivi per non far luogo alla conferma o se l'intendente di finanza o i comuni consultati abbiano espresso parere contrario, il prefetto rimette gli atti al Ministro per le finanze per la sua definitiva, motivata determinazione sulla domanda di conferma.

Sono in ogni caso riservati al Ministro per le finanze, sentito il Ministro per il tesoro, i provvedimenti sulle domande di conferma per le esattorie gestite da aziende o istituti di credito che non abbiano sportelli bancari nella circoscrizione del rispettivo ufficio delle imposte.

La conferma è disposta alle condizioni del contratto in corso, salvo quanto è stabilito dai commi successivi.

Gli aggi di riscossione mediante ruoli superiori al 6,72 per cento sono ridotti al termine del primo triennio della metà della differenza tra l'aggio di conferma e il 6,72 per cento e della restante metà al termine del successivo biennio.

Per il quadriennio 1980-1983 l'aggio attribuito in sede di conferma è riveduto secondo le seguenti modalità:

1) se fra gli anni 1975 e 1978 le entrate di qualsiasi genere affidate in riscossione all'esattore siano aumentate in misura proporzionalmente superiore ai tre quarti di quella in cui è aumentato il gettito complessivo delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato per riscossioni mediante ruoli e versamenti diretti, l'aggio di riscossione per il restante periodo è ridotto in proporzione al maggior aumento. La riduzione non può comunque essere superiore al venti per cento dell'aggio attribuito in sede di conferma;

2) se tra gli anni 1975 e 1978 l'incremento delle entrate di cui al punto precedente affidate in riscossione all'esattore sia inferiore ai tre ottavi dell'incremento del gettito complessivo delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato per riscossioni mediante ruoli e versamenti diretti, l'aggio per il restante periodo può essere aumentato fino al venti per cento di quello attribuito in sede di conferma.

Per il quadriennio 1980-1983 l'aggio non può comunque essere superiore al 6,72 per cento.

L'aggio per i versamenti diretti è in ogni caso pari all'ottanta per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruolo risultante dall'applicazione dei commi precedenti.

Il decreto di conferma è notificato a cura del sindaco all'esattore.

Contro il provvedimento di conferma del prefetto è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per le finanze.

In deroga alle disposizioni del presente articolo il Ministro per le finanze entro il 30 novembre 1973 può disporre, per ragioni riguardanti il miglior rendimento o il miglior funzionamento del servizio, che non si faccia luogo alla conferma dell'esattore.

L'esattore entro il 31 dicembre 1976 e l'intendente di finanza territorialmente competente entro il 31 marzo 1977 possono chiedere al prefetto la risoluzione del contratto con effetto dal 1° gennaio 1978. La domanda di risoluzione è proposta dall'esattore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario anche all'intendente di finanza. La domanda dell'intendente è notificata all'esattore. Le esattorie rimaste vacanti possono essere conferite d'ufficio per il restante periodo con aggi non superiori a quelli attribuibili, ai sensi dei commi precedenti, dal 1° gennaio 1978, salva l'applicazione dei commi settimo ed ottavo.

Art. 32.

Integrazione degli aggi per gli anni 1975, 1976 *e* 1977

Qualora in ciascuno degli anni 1975, 1976 e 1977 l'ammontare complessivo degli aggi relativi alle riscossioni effettuate, mediante ruoli o versamenti diretti, dagli esattori per le entrate tributarie di spettanza dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle aziende di soggiorno, cura o turismo risulti inferiore all'ammontare complessivo degli aggi per le stesse riscossioni effettuate agli stessi titoli nell'anno 1973, gli esattori confermati ai sensi dell'art. 31 hanno diritto al pagamento delle differenze a carico del bilancio dello Stato.

Per le esattorie dei comuni nei quali per l'anno 1973 abbiano operato provvedimenti legislativi di sospensione della riscossione il riferimento va fatto alle riscossioni dell'anno precedente quello di inizio della sospensione maggiorate della percentuale d'incremento nazionale delle riscossioni mediante ruoli relativa a ciascuno degli anni anteriori al 1973. Se provvedimenti legislativi di sospensione della riscossione operino per gli anni 1975, 1976 o 1977, agli effetti del comma precedente le entrate delle esattorie dei comuni interessati dal provvedimento, per l'anno in cui opera la sospensione, si considerano pari a quelle dell'anno precedente l'inizio della sospensione maggiorate della percentuale d'incremento nazionale delle entrate tributarie di cui allo stesso primo comma.

Art. 33.

Aggio del ricevitore provinciale per l'anno 1974 e per il periodo 1975-1983

Nei confronti del ricevitore provinciale per l'anno 1974 e per il periodo 1975-1983 non si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art. 30 nè quelle dell'art. 32.

Per il periodo 1975-1983 l'aggio del ricevitore provinciale non può superare la misura dell'uno per cento.

Art. 34.

Cartelle di pagamento relative alla riscossione dei tributi soppressi

Ai fini della riscossione dei tributi soppressi vanno notificate distinte cartelle di pagamento.

Art. 35.

Norma di coordinamento

I rinvii contenuti nel testo unico sui servizi della riscossione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, alle norme dello stesso testo unico abrogate dall'art. 36 ed alle disposizioni del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, si intendono riferiti alle disposizioni di corrispondente contenuto del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

I riferimenti al decennio esattoriale contenuti nelle disposizioni del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, si intendono fatti, per il decennio 1964-1973 al periodo 1964-1974 e per il decennio 1974-1983 al periodo 1975-1983.

Art. 36.

Norme abrogate

A decorrere dal 1° gennaio 1974 sono abrogati gli articoli 17, 36, 38, 52, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 76, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 91, 102, 111, 124, 146, 147, 152, 155 e 156 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto.

Art. 37.

Entrata in vigore

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1974.

Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 31 entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1973

LEONE

RUMOR — COLOMBO — TAVIANI — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 35. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. **604**.

Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Revisione degli estimi dei terreni

Alle revisioni parziali e generali degli estimi dei terreni mediante nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario ed alla determinazione di nuove deduzioni fuori tariffa, previste dagli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, provvede l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, secondo i criteri contemplati dal testo unico delle leggi del nuovo catasto terreni approvato con regio-decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, dal regolamento per la esecuzione del testo unico approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, e dal regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 1939, n. 976, in quanto non contrastanti con le disposizioni contenute nel decreto anzidetto.

Ciascuna revisione, anche parziale, deve essere disposta con apposito decreto ministeriale.

Art. 2.

Tariffa di reddito dominicale

La tariffa di reddito dominicale è costituita, per ettaro ed in moneta legale e per ogni qualità e classe di coltura, dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dai terreni nell'esercizio delle attività agricole, al netto delle spese di conservazione del capitale fondiario.

Art. 3.

Tariffa di reddito agrario

La tariffa di reddito agrario è costituita, per ettaro e in moneta legale e per ogni qualità e classe di coltura, dalla parte del reddito medio ordinario ritraibile dai terreni nell'esercizio delle attività agricole, imputabile al capitale di esercizio ed al lavoro di organizzazione della produzione.

Art. 4.
Elementi economici di riferimento

Agli effetti delle revisioni di cui all'art. 1, le quantità medie ordinarie dei prodotti e dei mezzi di produzione sono valutate in base alla media dei prezzi correnti nel periodo di tempo che verrà stabilito nel decreto del Ministro per le finanze con cui viene disposta la revisione.

Quando il lavoro manuale è prestato dallo stesso conduttore, la relativa remunerazione è calcolata sulla base delle tariffe salariali vigenti.

Art. 5.
Revisione della qualificazione, classificazione e classamento dei terreni

Le revisioni della qualificazione, della classificazione e del classamento dei terreni, previste dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a cura dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali secondo i criteri previsti dal testo unico delle leggi del nuovo catasto terreni approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, dal regolamento per la esecuzione del testo unico approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, e dalla legge 1° ottobre 1969, n. 679, sulle semplificazioni delle procedure catastali.

Le stesse norme si applicano anche nelle revisioni generali della qualificazione, classificazione e classamento dei terreni da disporre per tutto il territorio della Repubblica con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 6.
Revisioni degli estimi delle unità immobiliari urbane

Alle revisioni, parziali e generali, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria e, con stima diretta, della rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare, previste dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, provvede l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, secondo i criteri contemplati dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, e dal regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, in quanto non contrastanti con le disposizioni contenute nel decreto anzidetto.

Ciascuna revisione, anche parziale, deve essere disposta con apposito decreto ministeriale.

Art. 7.
Estimo catastale delle unità immobiliari urbane

L'estimo catastale edilizio urbano è ordinato per tariffe d'estimo nei casi di unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria e per rendita catastale, ottenuta con stima diretta, nei casi di unità immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare.

La tariffa di estimo è costituita per unità di riferimento ed in moneta legale e per ciascuna categoria e classe, dal reddito lordo medio ordinario da essa ritraibile, diminuito delle spese di riparazione e manutenzione e di ogni altra spesa necessaria a produrlo. Nessuna detrazione avrà luogo per decime, canoni, livelli, interessi passivi, nonché per oneri tributari.

Art. 8.
Elementi economici di riferimento

Agli effetti delle revisioni di cui al precedente art. 6 si fa riferimento, per quanto riguarda gli elementi economici da assumere a base per la determinazione delle nuove tariffe delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria e della nuova rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare, a quelli medi e ordinari dei periodi stabiliti nei decreti del Ministro per le finanze con i quali sono disposte le revisioni stesse.

Art. 9.
Revisione della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari urbane

Le revisioni del classamento delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria e della rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare, previste dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali secondo i criteri indicati dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514 e dal regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142.

Le stesse norme si applicano nelle revisioni generali della qualificazione, della classificazione, del classamento e della rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, speciale e particolare, da disporre per tutto il territorio nazionale con decreti del Ministro per le finanze.

Art. 10.
Variazioni delle unità di misura della consistenza

In occasione delle revisioni generali degli estimi o di quelle della qualificazione, della classificazione e del classamento previste dai precedenti articoli 6 e 9, è data facoltà all'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali di provvedere, ove necessario, a mutare gli elementi unitari da assumere a base del computo delle consistenze delle unità immobiliari urbane stabiliti negli articoli 45 e seguenti del regolamento per la formazione del catasto edilizio urbano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, adottando quelli che meglio possano valere ad individuare tali consistenze.

Art. 11.
Norma transitoria per i redditi dei terreni

La prima revisione generale degli estimi dei terreni dovrà essere disposta e portata a compimento entro il primo decennio di attuazione del presente decreto.

Nel periodo intercorrente fra la entrata in vigore del presente decreto e la scadenza indicata nel precedente comma, i redditi dominicali ed agrari saranno determinati con le norme di cui all'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 12.

Norma transitoria per i redditi dei fabbricati

La prima revisione generale degli estimi degli immobili urbani dovrà essere disposta e portata a compimento entro il primo decennio di attuazione del presente decreto.

Nel periodo intercorrente fra la entrata in vigore del presente decreto e la scadenza indicata nel precedente comma, i redditi delle unità immobiliari urbane saranno determinati con le norme di cui all'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 13.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1973

LEONE

RUMOR — COLOMBO — TAVIANI — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 36. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 605.

Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Compiti dell'anagrafe tributaria

L'anagrafe tributaria raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denuncie presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonchè i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari.

I dati e le notizie raccolti sono comunicati agli organi dipendenti dal Ministro per le finanze preposti agli accertamenti ed ai controlli relativi alla applicazione dei tributi ed, in particolare, ai fini della valutazione della complessiva capacità contributiva e degli adempimenti conseguenziali di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento, all'ufficio distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione il soggetto ha il domicilio fiscale.

Sulla base dei dati in suo possesso l'anagrafe tributaria provvede alle elaborazioni utili per lo studio dei fenomeni fiscali.

Art. 2.

Iscrizioni all'anagrafe tributaria e cancellazioni

Sono iscritte all'anagrafe tributaria, secondo un sistema di codificazione stabilito con decreto del Ministro per le finanze, le persone fisiche, le persone giuridiche e le società, associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica, alle quali si riferiscono i dati e le notizie raccolti ai sensi dell'art. 1, o che abbiano richiesto l'attribuzione del numero di codice fiscale a norma dell'art. 3 e del terzo e quarto comma dell'art. 11.

Le modalità per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 3.

Attribuzione del numero di codice fiscale

Ogni soggetto che abbia od acquisti la qualità di contribuente è tenuto a richiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale.

Il numero di codice fiscale è attribuito d'ufficio ai soggetti per i quali l'amministrazione finanziaria già dispone dei necessari elementi di identificazione.

Per i soggetti che percepiscono stipendi, salari o pensioni a carico dello Stato o di altri enti pubblici, gli elementi di identificazione necessari per l'attribuzione del numero di codice fiscale devono essere comunicati all'anagrafe dall'amministrazione o enti cui appartengono o da cui è erogata la pensione.

L'attribuzione del numero di codice fiscale può essere ottenuta presentando, anche a mezzo posta, domanda in carta libera a norma dell'art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno indicati gli uffici competenti ad attribuire il numero di codice fiscale e quelli abilitati a ricevere le domande e le comunicazioni di cui ai commi precedenti e saranno stabilite le forme e le modalità per le comunicazioni stesse. Per le amministrazioni e gli enti dotati di sistemi di elaborazione elettronica le comunicazioni saranno eseguite a mezzo di supporti meccanografici.

Art. 4.

Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale

La domanda di attribuzione del numero di codice fiscale deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente o da chi ne ha la rappresentanza e deve indicare:

a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso, la residenza e, se diverso, anche il domicilio, l'attività esercitata, l'eventuale ditta;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, la sede legale o, in mancanza, quella effettiva, l'attività esercitata. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera *a*) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.

Nell'indicazione della residenza, del domicilio e della sede devono essere specificati la via e il numero civico. Deve essere indicato anche il domicilio fiscale qualora non coincida con la residenza, il domicilio o la sede.

La sottoscrizione delle domande trasmesse a mezzo posta deve essere autenticata. Le persone fisiche, in luogo dell'autenticazione, possono allegare un certificato anagrafico.

Le domande dei prestatori di lavoro dipendente possono essere presentate per il tramite dei datori di lavoro. In tal caso non si applica la disposizione del comma precedente.

I soggetti diversi dalle persone fisiche devono redigere la domanda in duplice esemplare, in conformità al modello prescritto con decreto del Ministro per le finanze. Copia della domanda viene restituita al richiedente munita della data di ricezione e del numero di protocollo dell'ufficio.

Qualora intervengano, nelle forme previste dalla legge, rettifiche o modificazioni relative al nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita di persone fisiche alle quali sia già stato attribuito il numero di codice fiscale, queste debbono richiedere, ai sensi e per gli effetti del presente decreto, il numero di codice fiscale corrispondente ai nuovi elementi di identificazione. Nella domanda deve essere indicato anche il numero di codice fiscale precedentemente attribuito.

Art. 5.

Comunicazione del numero di codice fiscale

Il numero di codice fiscale, attribuito d'ufficio o su domanda, è portato a conoscenza del soggetto mediante apposita comunicazione dell'amministrazione finanziaria. Nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 3 la comunicazione è fatta anche all'amministrazione o ente che ha trasmesso gli elementi di identificazione.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la comunicazione è effettuata mediante notificazione di apposito certificato nelle forme e con le modalità previste per la notifica degli atti di accertamento delle imposte sul reddito. La notificazione può essere fatta anche presso gli uffici abilitati a ricevere le domande di attribuzione del numero di codice fiscale; in tal caso è eseguita da un impiegato addetto all'ufficio.

Nella comunicazione devono essere indicati gli elementi in base ai quali è stato determinato il numero di codice fiscale.

Art. 6.

Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale

Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti:

a) fatture emesse ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto, relativamente all'emittente;

b) atti da registrare in termine fisso, tranne quelli degli organi giurisdizionali, relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto;

c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati;

d) dichiarazioni e denuncie presentate ad uffici dipendenti dal Ministero delle finanze o ad uffici tributari delle regioni, province e comuni, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti indicati negli atti stessi o in elenchi nominativi la cui allegazione è prescritta da norme di leggi tributarie, ad esclusione degli allegati indicati nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per le persone a carico l'indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è limitata alle persone che hanno redditi propri;

e) distinte di incasso da presentare in base alle norme sulla corresponsione dell'imposta sugli spettacoli, relativamente ai soggetti tenuti alla compilazione del documento e, per gli spettacoli cinematografici e teatrali, relativamente anche al produttore e noleggiatore del film, all'impresario della compagnia e all'organizzatore dello spettacolo;

f) domande da presentare ad uffici pubblici per concessioni, autorizzazioni o licenze connesse all'esercizio di attività commerciali, agricole o di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti interessati;

g) domande di iscrizione nei registri delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e negli albi, registri ed elenchi per l'esercizio di attività professionali e di altre attività di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti interessati;

h) titoli di pagamento emessi dalle amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, relativamente ai soggetti beneficiari. Sono esclusi i titoli di pagamento riguardanti le prestazioni assistenziali e i redditi esenti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

i) atti emessi da uffici pubblici riguardanti concessioni, autorizzazioni o licenze connesse all'esercizio di attività commerciali, agricole o di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti beneficiari.

Negli atti di cui alla lettera *h*) esclusi dalla indicazione del numero di codice fiscale deve essere annotato il motivo della esclusione.

Per gli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per quelli degli organi giurisdizionali deve essere indicato, al momento della registrazione, il numero di codice fiscale del soggetto o dei soggetti nell'interesse dei quali la registrazione è fatta.

Art. 7.

Comunicazioni all'anagrafe tributaria

Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti gli atti di cui

alle lettere *h*) ed *i*) dell'art. 6. Gli altri uffici pubblici devono comunicare i dati e le notizie riguardanti gli atti di cui alla lettera *i*) dello stesso articolo.

Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta degli albi, registri ed elenchi di cui alla lettera *g*) dell'art. 6, devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.

I pubblici registri navale ed aeronautico devono comunicare all'anagrafe i dati e le notizie relative alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni.

Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione è sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il titolo o il provvedimento.

I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono comunicare all'anagrafe tributaria entro sessanta giorni l'avvenuta estinzione dei soggetti medesimi. Entro lo stesso termine devono comunicare le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione e fusione.

Le altre comunicazioni di cui al presente articolo devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente. La forma e le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 8.

Poteri dell'anagrafe tributaria

L'anagrafe tributaria può inviare questionari a qualsiasi soggetto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, allo scopo di acquisire o verificare gli elementi di identificazione necessari per l'attribuzione del numero di codice fiscale.

Il questionario, debitamente compilato e firmato, deve essere restituito entro quindici giorni dalla data di ricevimento.

L'anagrafe tributaria vigila sull'osservanza degli obblighi di comunicazione previsti dal presente decreto e può richiedere integrazioni e chiarimenti ai soggetti che hanno eseguito le comunicazioni stesse.

Art. 9.

Segnalazione di dati e notizie da parte dei comuni

I comuni possono segnalare all'anagrafe tributaria dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi di capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nei rispettivi territori, vi possiedono beni o vi svolgono attività economica.

I comuni possono altresì segnalare all'anagrafe tributaria dati e notizie relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche residenti, operanti ed aventi beni nei rispettivi territori.

Nelle segnalazioni devono essere indicati gli elementi di cui al primo comma dell'art. 4.

Art. 10.

Comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte degli organi dipendenti dal Ministro per le finanze

Gli organi dipendenti dal Ministro per le finanze trasmettono all'anagrafe tributaria i dati e le notizie in loro possesso secondo le modalità e nei termini stabiliti con decreto ministeriale.

Art. 11.

Indicazione del numero di codice fiscale negli atti pubblici e nelle scritture private

Il pubblico ufficiale che redige o autentica atti nei quali, in base alle norme del presente decreto, deve essere indicato il numero di codice fiscale di determinati soggetti è tenuto a richiederlo agli interessati.

Qualora le persone fisiche dichiarino di non essere a conoscenza del proprio numero di codice fiscale, il pubblico ufficiale deve farne menzione nell'atto o nella autenticazione, indicando gli elementi previsti dal primo comma, lettera *a*), dell'art. 4, salva l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 13.

Qualora i soggetti diversi dalle persone fisiche dichiarino di aver presentato la domanda di cui al terzo comma dell'art. 3 e di non aver ricevuto la notificazione del proprio numero di codice fiscale, il pubblico ufficiale deve farne menzione nell'atto o nell'autenticazione, indicando gli estremi della domanda e gli elementi di cui alla lettera *b*) dell'art. 4. Se la domanda non è stata presentata, essa deve essere compilata in conformità delle disposizioni dell'art. 4, facendone menzione nello atto o nell'autenticazione, e presentata al competente ufficio del registro insieme all'atto. Copia della domanda deve essere rilasciata all'interessato con attestazione di ricevimento da parte del pubblico ufficiale e può essere fatta valere anche in successivi atti fino a quando al soggetto non viene notificato il codice fiscale.

I soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ad indicare nelle scritture private non autenticate, ai sensi dell'art. 6, lettera *b*), il proprio numero di codice fiscale, qualora non ne abbiano avuto notificazione, devono indicare nelle scritture stesse gli elementi di cui alla lettera *b*) dell'art. 4 e gli estremi della domanda presentata ai sensi del terzo comma dell'art. 3, o, in mancanza, presentarla al competente ufficio del registro unitamente alla scrittura da registrare.

Per gli atti di cui alla lettera *b*) dell'art. 6, le parti o i loro rappresentanti, qualora non siano a conoscenza del numero di codice fiscale di altri soggetti destinatari degli effetti giuridici dell'atto, debbono fornire al pubblico ufficiale o indicare nella scrittura privata i dati previsti dal primo comma dell'art. 4 relativi a tali altri soggetti.

Art. 12.

Irricevibilità e inefficacia di domande e di atti presentati ad uffici pubblici

Le domande di cui alle lettere *f*) e *g*) dell'art. 6 sono irricevibili se non contengono l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti interessati e degli elementi previsti nel primo comma dell'art. 4.

Le concessioni, le autorizzazioni e le licenze di cui alla lettera *i*) dell'art. 6 non producono effetti se non recano l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti beneficiari.

Gli atti di cui alla lettera *b*) dell'art. 6 non sono ammessi a registrazione se non sono conformi alle prescrizioni dell'art. 11, salva l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Non può essere eseguito alcun pagamento in base ai titoli di cui alla lettera *h*) dell'art. 6 che non rechino l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti beneficiari o l'annotazione prevista dall'ultimo comma dello stesso articolo. Tuttavia il pagamento deve essere eseguito qualora il soggetto beneficiario esibisca la comunicazione di cui all'art. 5 o indichi gli estremi della domanda presentata ai sensi del terzo comma dello art. 3 e gli elementi di cui alla lettera *b*) dell'art. 4. In tal caso la persona incaricata del pagamento è tenuta ad apporre sul titolo l'indicazione del numero di codice fiscale o dei predetti estremi ed elementi e a darne comunicazione all'ufficio che ha emesso il titolo.

Art. 13.

Sanzioni

L'omessa o inesatta indicazione del proprio numero di codice fiscale da parte dei soggetti che sono obbligati ad indicarlo ai sensi dell'art. 6 è punita con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila. Si considera inesatta l'indicazione del precedente numero di codice fiscale successivamente ad alcuna delle rettifiche o modificazioni di cui al sesto comma dello art. 4.

Nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche la pena pecuniaria non si applica se, ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 11, viene allegata allo atto la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale prevista dall'art. 2 ovvero vengono indicati nello atto gli estremi della domanda già presentata e gli elementi di cui alla lettera *b*) dell'art. 4. L'indicazione del numero di codice fiscale può essere sostituita, per i soggetti che non ne abbiano avuto notificazione, da quella degli estremi della domanda prevista dall'art. 2 e degli elementi di cui alla lettera *b*) dell'art. 4 anche nei casi di cui all'art. 6, lettere *c*), *d*) ed *e*).

L'omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti nelle comunicazioni, dichiarazioni, distinte ed elenchi di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 6 è punita con la pena pecuniaria da lire cinquemila a lire sessantamila per ogni nominativo, con un massimo di lire sei milioni, a carico del soggetto obbligato alla indicazione stessa. Nei confronti dei datori di lavoro diversi da quelli indicati dal secondo comma dell'art. 3 la pena non si applica qualora negli elenchi di cui alla lettera *d*) siano indicati, in luogo del numero di codice fiscale, gli elementi previsti alla lettera *a*) dell'art. 4.

In caso di omissione delle comunicazioni previste dall'art. 7 si applica, a carico della persona o di ciascuna delle persone tenute a sottoscriverle, la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire sei milioni. Se le comunicazioni fatte sono incomplete o inesatte, si applica la pena pecuniaria da lire cinquemila a lire sessantamila per ciascun nominativo relativamente al quale non siano stati indicati o siano stati indicati inesattamente gli elementi richiesti. La stessa pena pecuniaria da lire cinquemila a lire sessantamila si applica per la inesatta o incompleta comunicazione dei dati di identificazione dei soggetti estinti di cui al quinto comma dell'art. 7.

In caso di omissione delle comunicazioni prescritte dal terzo comma dell'art. 3, alle persone tenute ad eseguirle secondo l'ordinamento delle rispettive amministrazioni o enti si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila.

A carico del pubblico ufficiale che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 11 si applica la pena pecuniaria da lire diecimila a lire sessantamila.

Chi non restituisce il questionario di cui all'art. 8 o lo restituisce con risposte incomplete o inesatte è punito con la pena pecuniaria da lire diecimila a lire sessantamila.

In caso di violazione del quarto comma dell'art. 12 si applica la pena pecuniaria da lire cinquemila a lire sessantamila a carico della persona incaricata del pagamento.

Art. 14.

Applicazione delle sanzioni

Le pene pecuniarie previste dal presente decreto sono applicate, secondo le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, dall'intendente di finanza della provincia nel cui territorio ha il domicilio fiscale l'autore della violazione.

Gli organi dipendenti dal Ministro per le finanze, in caso di violazioni delle norme del presente decreto, redigono processo verbale e lo trasmettono all'intendente di finanza competente ai sensi del precedente comma.

Art. 15.

Segreto d'ufficio

I dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria sono sottoposti al segreto d'ufficio.

Il Ministero delle finanze ha facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al comma precedente.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 16.

Comunicazioni all'anagrafe tributaria

Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta degli albi, registri ed elenchi di cui alla lettera *g*) dell'art. 6, devono comunicare all'anagrafe tributaria i nominativi dei soggetti iscritti in ciascun albo, registro od elenco alla data del 30 settembre 1974, indicando, relativamente a ciascun iscritto, gli elementi di cui al primo comma dell'art. 4 risultanti dall'iscrizione.

I pubblici registri navale ed aeronautico devono comunicare all'anagrafe tributaria l'elenco delle navi e degli aeromobili che risultano iscritti alla data del 30 settembre 1974, indicando, per ciascun titolare di diritti reali sulle navi e sugli aeromobili stessi, gli elementi di cui al primo comma dell'art. 4 risultanti dalle iscrizioni.

Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono essere eseguite entro il 31 dicembre 1974 nella forma e con le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

La prima comunicazione di cui al sesto comma dell'art. 7 sarà eseguita entro il 30 giugno 1975 relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni intervenute dal 1° ottobre al 31 dicembre 1974.

Le comunicazioni di cui al terzo comma dell'art. 3 devono essere eseguite, con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 1973, entro il 31 marzo 1974.

Si applicano le sanzioni previste nel quarto e quinto comma dell'art. 13.

Art. 17.

Indicazione del numero di codice fiscale

Le disposizioni relative all'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale hanno effetto dal 1° ottobre 1974.

Gli atti di cui alla lettera *i*) dell'art. 6 emessi anteriormente alla data di cui al precedente comma devono essere integrati su richiesta dei soggetti beneficiari da presentare entro un anno dalla data stessa, con la indicazione del numero di codice fiscale. In caso di mancata richiesta si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila, salva la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 12.

Art. 18.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nei sei mesi successivi saranno emanati i decreti ministeriali previsti dagli articoli 2, 3, 4, 7, 10 e 16.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1973

LEONE

RUMOR — COLOMBO — TAVIANI — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 37. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. **606**.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 651, relativo al fondo speciale per il risanamento dei bilanci dei comuni e delle province.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma secondo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Ritenuta la necessità di apportare integrazioni e correzioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 651;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente al primo anno di applicazione, il termine del 30 aprile, previsto nel primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 651, è fissato al 30 novembre 1973.

Art. 2.

La parola « rispettivi », contenuta nel primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 651, è soppressa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI — COLOMBO — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 38. — VALENTINI

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(3651203/3) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.